SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO MINISTERIALE 1º giugno 1999.

Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 10 del 4 maggio 1999 della commissione prevista dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270.

99A6909

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. **281.**

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, e individua alcune garanzie per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R (83)10, adottata il 23 settembre 1983, e n. R (97) 18 adottata il 30 settembre 1997.

2. Ai fini del presente decreto e delle disposizioni da esso modificate, si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata «legge», e si intendono per:

a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) «scopi di ricerca scientifica», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore;

c) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici.

3. Ai trattamenti di cui al presente decreto restano applicabili le disposizioni del decreto 11 maggio 1999, n. 135, relativamente ai soggetti in detto decreto indicati.

Art. 2.

Notificazione

1. All'articolo 7 della legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 5-*bis,* dopo la lettera *c),* è inserita la seguente lettera:

«*c-bis)* per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31»;

b) nel comma 5-*ter,* dopo la lettera *q),* è inserita la seguente lettera:

«*q-bis)* è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31».

Art. 3.

Compatibilità tra gli scopi e durata del trattamento

1. All'articolo 9 della legge, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.»

Art. 4.

Presupposti del trattamento e casi di esclusione del consenso

1. La lettera *d)* dell'articolo 12, comma 1, della legge, è sostituita dalla seguente:

«*d)* è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei

codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31».

2. La lettera *a)* dell'articolo 21, comma 4, della legge, è sostituita dalla seguente:

«*a)* qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31».

3. Nell'articolo 28, commna 4, della legge, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente lettera:

«*g-bis)* il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31».

Art. 5.

Cessazione del trattamento e conservazione dei dati

1. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31».

Art. 6.

Codici di deontologia e di buona condotta

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *h),* della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per gli scopi indicati nell'articolo 1 del presente decreto, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti. I codici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante.

2. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati.

Capo II

TRATTAMENTI PER SCOPI STORICI

Art. 7.

Modalità di trattamento e codici di deontologia e di buona condotta

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 9 della legge.

2. I documenti trattati per scopi storici possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento dei predetti scopi. I dati personali possono essere diffusi solo se parimenti utilizzati per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi qualora siano relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.

4. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

5. Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti a scopi storici effettuati da archivisti e utenti individua, in particolare:

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni della legge applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 8.

Consultabilità di documenti

1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante «Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità», è inserito, in ultimo, il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'interno è istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione è assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.».

2. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma, le parole da: «, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data.

Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, può permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni altro richiedente.»;

c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole: «nonché dell'articolo 21-*bis*».

Art. 9.

Comunicazione e diffusione di dati consultabili presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*

Trattamento di dati personali per scopi storici

1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico».

3. Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 21 e 21-*bis*";

b) nel primo comma, le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 21 e 21-*bis*";

c) nel primo comma, è inserita in fine la seguente lettera:

"*b-bis)* agli archivi privati utilizzati per scopi storici, secondo le modalità individuate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *h),* della legge 31 dicembre 1996, n. 675"».

Capo III

TRATTAMENTI PER SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 10.

Modalità di trattamento e codici di deontologia

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici e, in quanto applicabili, di ricerca scientifica.

2. Gli scopi statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 10 della legge anche in relazione a quanto previsto dal comma 6, lettera *b)* e dall'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto.

3. I dati personali trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 3-*bis,* della legge e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste per legge, il consenso per il trattamento dei dati di cui al medesimo articolo 22 può essere prestato con modalità semplificate individuate dal codice deontologico e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge.

5. Agli effetti dell'applicazione del presente Capo, per «dati identificativi» si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Per quanto riguarda l'identificabilità dell'interessato si osserva quanto previsto ai sensi del comma 6, lettera *c).*

6. Con uno o più codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento a scopi statistici e di ricerca scientifica in ambito pubblico e privato sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, siano svolti per idonei ed effettivi scopi statistici e di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dalla legge e dal presente decreto, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da ren-

dere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 1;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *d)* e 21, comma 4, lettera *a),* della legge che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 1;

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 22, comma 1, della legge;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 15 della legge, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche non incaricate del trattamento e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 28, comma 4, lettera *g)*, della legge;

h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 11.

Disposizioni sul Sistema statistico nazionale

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*

Trattamenti di dati personali

1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.

5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.».

Art. 12.

Modifiche a disposizioni vigenti

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è sostituito dal seguente:

«*2.* Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».

2. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale» sono

sostituite dalle parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili».

3. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

«*2.* I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.».

4. Nel comma 4 dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «presenti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque».

5. Nell'articolo 12, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «e sull'osservanza delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «e contribuisce alla corretta applicazione delle norme» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: «, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda».

6. Nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti parole: «, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.».

Capo IV

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE N. 675/1996 E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Ricorsi

1. All'articolo 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla parola «trenta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis.* Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.».

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. Nel comma 3 dell'articolo 39 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono ulilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera *i)* e 32».

Art. 15.

Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, è aggiunto il seguente comma:

«*5-bis.* In relazione alle finalità individuate nel capo II, i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici, con le modalità di cui ai commi 4 e 5 e nel rispetto delle disposizioni del capo I del presente decreto, anche i tipi di dati e di operazioni oggetto del trattamento di cui all'articolo 24 della legge.».

Art. 16.

Dati genetici

1. Nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, tra le parole: «dei dati genetici» e le parole: «è consentito» sono inserite le seguenti: «da chiunque effettuato», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima applicazione della presente disposizione è rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore.».

Art. 17.

Divulgazione di dati a cura di scuole e istituti scolastici

1. Nella parte II, titolo VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente capo:

«*Capo VIII*

Art. 330-*bis.*

Comunicazioni relative agli studenti

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 675 del 1996. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. Restano

ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.».

2. I dati di cui all'articolo 330-*bis* del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, raccolti prima dell'entrata in vigore della medesima disposizione e riguardanti studenti già diplomati, per i quali non è prontamente acquisibile la richiesta, possono essere comunicati o diffusi decorsi trenta giorni dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici, ovvero il Ministero della pubblica istruzione, rendono nota mediante annunci al pubblico. Gli interessati possono opporsi alla divulgazione, in tutto o in parte, dei dati che li riguardano.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Le disposizioni di cui al capo IV entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano nei singoli settori della ricerca scientifica e della statistica a decorrere dalla data in cui nei medesimi settori divengono efficaci i codici di cui all'articolo 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetra Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, concerne la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; in particolare, l'art. 14 è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedete il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme in materia di «Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme di «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali».

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999, reca «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici».

— La legge 6 ottobre 1998, n. 344, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1998 reca «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1998, reca «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 6 settembre 1989 reca norme sul «Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 1:

— L'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità e definizioni)*. — 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,

con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30».

Nota all'art 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255, come modificato dal presente decreto legislativo:

5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)*, *e)* e *g)*, individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo art. 24;

b) ell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-*bis* dell'art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;

c-bis) *per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 3.*

5-*ter*. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti. conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b)*;

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera *e)*, con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e alla loro organizzazione di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera *e)*;

e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-*bis,* lettera *b),* da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;

g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinario gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera *l)* e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25;

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge di iniziativa popolare, a richieste di *referendum,* a petizioni o ad appelli;

q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.

q-bis) *è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di prograrmmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31*».

Nota all'art. 3:

— L'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 9 *(Modalità di raccolta e requisiti di dati personali).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

1-bis. *Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientfica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi».*

Note all'art. 4:

— L'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 12 *(Casi di esclusione del consenso).* — 1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) *è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.*

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'art. 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera *e),* nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

— L'art. 21 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 21 *(Divieto di comunicazione e diffusione).* — 1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'art. 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 9, comma 1, lettera *e).*

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) *qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31;*

b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b), d)* ed *e),* per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

— L'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 28 *(Trasferimento di dati personali all'estero).* — 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;

d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.

g-bis) *il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31*».

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'art. 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'art. 31, comma 1, lettera *a).* La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7».

Nota all'art. 5:

— L'art. 16 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 16 *(Cessazioni del trattamento dei dati).* — 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

c-bis) *conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31.*

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1».

Nota all'art. 6:

— L'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 31 *(Compiti del Garante).* — 1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera *a),* del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera *l),* del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria».

Nota all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, reca: «Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato». L'art. 36 del predetto decreto è il seguente:

«Art 36 *(Dichirazione di notevole interesse storico).* — È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi».

Note all'art. 8:

— L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 2. — Per l'attuazione dei compiti previsti dal precedente art. 1 è istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno un ispettorato centrale, cui è preposto un prefetto ispettore generale di amministrazione. Il Ministro può avvalersi, altresì, in sede periferica dei prefetti e, nelle provincie di Trento e Bolzano, dei rispettivi commissari del Governo.

Il Ministro per l'interno determina con proprio decreto la regolamentazione interna dei servizi.

In relazione ai compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo, il Ministro per l'interno dispone ispezioni presso l'Archivio centrale dello Stato, gli Archivi di Stato e le sezioni di archivi di Stato, a mezzo di funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Gli organici dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, appresso indicati, vengono integrati con le seguenti variazioni.

Numero dei posti:

carriera di concetto amministrativa 30;

carriera esecutiva: ruolo archivio 15;

carriera esecutiva: ruolo copia 25.

Le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera di concetto amministrativa e della carriera esecutiva sono specificate per ciascun ruolo organico in conformità di quanto disposto negli articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con decreto del Ministro dell'interno è istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione è assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali».

— L'art. 21 decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 21 *(Limiti alla consultabilità dei documenti).* — I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data *e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di acceso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.*

Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commisione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero

dell'interno, può permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni altro richiedente.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli Archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo *nonché dell'art. 21*-bis.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli Archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto».

Nota all'art. 9:

— L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 22 *(Estensione delle norme contenute negli articoli 21 e 21*-bis). — Le disposizioni *degli articoli 21 e 21*-bis sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:

a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;

b) agli archivi degli enti pubblici;

b-bis) *agli archivi privati utilizzati per scopi storici, secondo le modalità individuate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675*».

Note all'art. 10:

— L'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, è il seguente:

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta).* — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e)*, e 14, comma 1, lettera *d)*.

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

— L'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili).* — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis.* Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

3-*bis.* Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

— L'art. 41, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come sostituito dall'art. 4, comma del citato decreto legislativo n. 123 del 1997, è il seguente:

«7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 28, comma 4, lettera *g)*, a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti».

— Per il testo degli articoli 12 e 21, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. la nota all'art. 4.

— L'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 15 *(Sicurezza dei dati).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b),* sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

— Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 v. la nota all'art. 4.

Nota all'art. 11:

— L'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«13 *(Diritti dell'interessato).* — 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a),* l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere *a), b)* e *h);*

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera *c),* numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia».

Note all'art. 12:

— L'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 7 *(Obbligo di fornire dati statistici).* — 1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.

2. *Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.*

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto».

— L'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 9 *(Disposizioni per la tutela del segreto statistico).* — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, *in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili,* e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. *I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.*

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, *provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque*».

— L'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 12 *(Commissione per la garanazia dell'informazione statistica).* — 1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica *e contribuisce alla corretta applicazione delle norme* che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, *segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda.*

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dello art. 13, *ed è sentita ai fini. della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento di dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.*

3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

4 Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. I membri della commissione restano in carica sei anni è non possono essere confermati.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rappono annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.

8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. I compensi di cui all'art. 20 per imembri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT».

Nota all'art. 13:

— L'art. 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 29 *(Tutela).* — 1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi *trenta* giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

6-*bis. Il decorso dei termini previsti dai comma 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dall'1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui comma 5.*

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.

Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9».

Nota all'art 14:

—L'art. 39 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 39 *(Sanzioni amministrative).* — 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. *I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lett. i) e 32*».

Nota all'art. 15:

— L'art. 686 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 686 *(Iscrizioni nel casellario giudiziale).* — 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale a da leggi speciali:

1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;

3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;

4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità [c.p. 85] a disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

b) nella materia civile:

1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;

2) le sentenze con le quali l'imprenditòre è stato dichiarato fallito;

3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;

4) i decreti di chiusura del fallimento;

c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;

d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera *a),* le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione. condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione».

Note all'art. 16:

— L'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 17. — 1 Ai sensi dell'art. 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attività rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto dell'art. 23, comma 1, della legge:

a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti del servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché l'assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) le attività certificatorie;

e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della profilassi internazionale;

f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. L'identificazione dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati è consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.

3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottata ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *h),* della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:

a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale;

b) le modalità di applicazione dell'art. 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

c) modalità semplificate per l'informativa agli interessati per la prestazione del loro consenso.

4. Con i decreti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure minime per garantire dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati.

5. Il trattamento dei dati genetici *da chiunque effettuato* è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della sanità, che acquisisce, a tal fine il parere del Consiglio superiore di sanità. *I trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima applicazione della presente disposizione è rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore».*

Nota all'art. 17:

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

99G0360

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. **282.**

Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di organismi sanitari pubblici, nonché di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie in regime di convenzione o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Il medesimo decreto disciplina anche, limitatamente a quanto specificamente previsto, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute in ambito sanitario da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata «legge».

Art. 2.

Informativa e consenso

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate

modalità semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;

b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;

c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-*ter*, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;

d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.

1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-*bis*, della legge.

1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori».

2. Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge, dopo le parole: «all'interessato» sono inserite le seguenti: «o ai soggetti di cui al comma *1-ter*».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135

1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: «Per quanto non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma *1-bis*, della legge,»;

b) nella lettera *c)*, tra la parola: «interessati» e la parola: «per» è inserita la congiunzione: «e»;

c) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis.* identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione».

Art. 4.

Prescrizioni mediche

1. Fermi restando i casi in cui norme speciali prevedono che le ricette siano rilasciate in forma anonima o con particolari annotazioni, con decreto del Ministro della sanità da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante, sono individuati i medicinali diversi da quelli di cui al comma 2 per la cui prescrizione non è richiesta l'indicazione delle generalità dell'interessato.

2. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte su apposito modello, approvato con il decreto di cui al comma 1. Detto modello, la cui utilizzazione è obbligatoria decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

3. I modelli di cui al comma 2 sono utilizzati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

4. Nei casi in cui è fatto obbligo di accertare l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richieda l'utilizzo.

5. Le ricette disciplinate dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono conservate dal farmacista per il periodo prescritto, e successivamente distrutte, con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati contenuti nelle stesse.

Art. 5.

Ricerca medica ed epidemiologica

1. Per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, il consenso dell'interessato non è necessario qualora la ricerca sia prevista da un'espressa previsione di legge o rientri nel programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sul risultato della ricerca.

3. Resta fermo quanto previsto per la ricerca scientifica dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.

Art. 6.

Carte sanitarie elettroniche

1. Le carte sanitarie elettroniche di cui all'articolo 59, comma 50, lettera *i)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, sono fornite a tutti i soggetti residenti nelle aree territoriali delle aziende sanitarie locali nelle quali si svolge la sperimentazione, previa informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge.

2. Gli interessati possono opporsi all'inserimento nelle carte di cui al comma 1 dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che li riguardano e che eccedano i dati relativi alla gestione amministrativa e alle situazioni di interventi di urgenza, quali definite a livello internazionale.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, determina anche, tra le altre garanzie previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le categorie di incaricati delle aziende sanitarie locali e di operatori sanitari che possono accedere alle diverse categorie di dati inseriti nelle carte, nonché le categorie professionali tenute ad inserire i dati e il periodo massimo entro i quali i dati devono essere aggiornati.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° ottobre 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme in materia di «Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme di «Delega al Governo in materia di tutela delle persone odi altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999, reca: «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici».

— La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali».

— Il D.L. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 24, reca: «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, concerne la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; in particolare, il testo dell'art. 14 è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della citata legge n. 675 del 1996:

«Art. 1 *(Finalità e definizioni)*. — 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30».

Nota all'art. 2:

— L'art. 23 della citata legge n. 675 del 1996, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 23 *(Dati inerenti alla salute)*. — 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire via autorizzazione del Garante.

1-bis. *Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all'art. 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:*

a) *previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;*

b) *validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'art. 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale, detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;*

c) *identificazione di casi di urgenza nei quali anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-*ter*, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;*

d) *previsione di inodalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;*

e) *previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cuti all'art. 1.*

1-ter. *Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'art. 22, comma 3-*bis*, della legge.*

1-quater. *In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manfestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamnente, da chi esercita legalmenente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.*

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato *o ai soggetti di cui al comma 1-*ter solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

Nota all'art. 3:

— L'art. 17, comma 3, del citato D.Lgs. n. 135 del 1999, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«3. Per quanto non previsto dal decreto di cui all'art. 23, comma 1-*bis*, della legge, il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *h)*, della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:

a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli incancati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale;

b) le modalità di applicazione dell'art. 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

c) modalità semplificate per l'informativa agli interessati e per la prestazione del loro consenso;

c-bis) *identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta di prestazione».*

Note all'art. 4:

— Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 reca: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539 («Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nelle forniture dei medicinali per uso umano»), e successive modificazioni:

«Art. 5 *(Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta)*. — 1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'art. 4, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul condizionamento primario la frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta".

3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a dieci giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo:

a) il nome e il cognome del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, le indicazioni devono essere limitate alle iniziali del nome e del cognome.

5. La ricetta priva degli elementi di cui al comma 4, ovvero priva della data e della firma del medico, non ha validità.

6. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dal presente articolo senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.

7. Il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 12-*bis* della legge 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitano nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»:

«Art. 12-*bis (Ricerca sanitaria)*. — 1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.

2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale.

3. Il Ministero della sanità, sentita la commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è finanziato dalla quota di cui all'art. 12, comma 2.

4. Il programma di ricerca sanitaria:

a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione;

b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;

c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;

d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria;

e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;

f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione dell'attività degli operatori, la verifica e il monitoraggio dei risultati conseguiti.

5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.

6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati nonché dagli istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanità, anche su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri Ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.

8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo, anche al fine di garantire la qualità e la indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei progetti di ricerca.

9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1997, n. 191, e 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.

10. Presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il Comitato:

a) segnala, su richiesta della commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;

b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;

c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità;

d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanità.

11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 675/1996:

«Art. 13 *(Diritti dell'interessato)*. — 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a)*, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *h)*;

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera *e)*, n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia».

— In relazione alla citata legge n. 676 del 1996, vedi la nota alle premesse.

Note all'art 6:

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica». In particolare, l'art. 59, comma 50, prevede:

«50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emariare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno ò più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi; psti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera *f)*;

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inreriore a lire 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e alla legge 31 dicembre 1 996, n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attravtrso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera *i)*».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 («Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000»), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39:

«Art. 2. — 1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle regioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i apporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e le procedure di cui all'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'art. 59, comma 50, lettera *i)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000. Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— L'art. 10 della legge n. 675/1996, come modificato dal D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123, è il seguente:

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta)*. — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e)*, e 14, comma 1, lettera *d)*.

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

— Il D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, reca norme per la «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». L'art. 6 prevede:

«Art. 6 *(Procedure e tempi)*. — 1. Con uno o più regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di accertamento e di verifica della situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla partecipazione in misura ridotta, nonché le misure per semplificare le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di partecipazione, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento dei controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei dati personali comunque effettuato in applicazione del presente decreto, con particolare riferimento alle modalità di utilizzazione dei dati, ai soggetti che possono accedervi e al tempo di conservazione dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996. n. 675, e della legge 31 dicembre 1996, n. 676, nonché di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione di quest'ultima. Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, individua le regioni nelle quali avviare, a partire dal 1° novembre 1998, la sperimentazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia alle procedure amministrative sia all'impatto economico. Sulla base dei risultati della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma.

2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano:

a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle aziende unità sanitarie locali, del diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e 5, o alla partecipazione in misura ridotte, ai sensi dell'art. 4;

b) le procedure per il rilascio, da parte delle aziende unità sanitarie locali, del documento attestante il diritto all'esenzione o alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine anche l'avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria elettronica, di cui alla lettera *i)*, del comma 50, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) le modalità con le quali effettuare i controlli sulle esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di più aziende unità sanitarie locali o di altri eroganti prestazioni sociali agevolate, in ordine alla veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, sulla scorta di convenzioni stipulate con il Ministero stesso;

d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da parte degli assistiti a fronte delle prestazioni fruite, anche mediante l'avvio di sperimentazioni di modalità innovative, ivi incluso l'utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria elettronica;

e) le modalità di controllo sul comportamento dei singoli soggetti erogatori relativamente alla riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni degli assistiti ed alla relativa rendicontazione nei confronti della propria azienda unità sanitaria locale;

f) le modalità di controllo del ricorso alle prestazioni nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in regime ordinario.

3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli.

4. La carta sanitaria elettronica è sperimentata e introdotta nel rispetto delle gararizie previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676».

99G0359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999, n. **283.**

Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di teonologo alimentare;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 luglio 1998, del 21 dicembre 1998 e del 7 giugno 1999;

Viste le osservazioni della Corte dei conti in data 1° marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Pubblici dipendenti iscritti all'albo con annotazione a margine

1. I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, possono, a richiesta, essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

2. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine regionale consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito al termine dell'espletamento dell'incarico stesso.

Art. 2.

Pubblici dipendenti iscritti all'albo senza annotazione a margine

1. I professionisti di cui all'articolo 1, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine regionale la relativa dichiarazione originale dell'amministrazione di appartenenza. Tale dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli personali.

2. In caso di mancato deposito della dichiarazione il consiglio dell'ordine dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 3.

Vigilanza

1. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'Ordine dei tecnologi alimentari, a norma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sia direttamente, sia attraverso i procuratori generali presso le corti d'appello ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali.

TITOLO II

ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Art. 4.

Assemblea degli iscritti

1. L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attività professionale.

2. Il presidente del consiglio dell'ordine regionale, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma 1 sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale di interesse regionale, una prima volta almeno dieci giorni, ed una seconda volta, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tale caso la pubblicazione tiene luogo all'avviso di cui al comma 1.

3. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.

4. Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo sia impedito o assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

5. Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.

6. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.

7. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può avere

luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

8. Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 5.

Assemblea per l'approvazione dei conti

1. L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi è convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima della data della seduta con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.

Art. 6.

Assemblea per la elezione del consiglio dell'ordine

1. Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, e la durata delle operazioni di voto, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.

2. La seconda convocazione è fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima.

3. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5.

4. Il presidente convoca quattro iscritti, che formano il seggio elettorale nel caso in cui non sia possibile formarlo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, scegliendoli tra i più anziani per iscrizione all'albo.

Art. 7.

Schede elettorali

1. Le schede elettorali, stampate a cura del consiglio dell'ordine e contenenti il timbro dell'ordine e la sigla del segretario dell'ordine o di un consigliere a ciò specificamente da questi delegato, sono inviate agli elettori unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea, o con spedizione separata. Il presidente del consiglio stabilisce la quantità delle schede da stampare in numero superiore a quello dei votanti.

2. Gli elettori che non avessero ricevuto le schede elettorali possono ritirarle fino al momento della chiusura dell'assemblea elettorale, presso la segreteria dell'ordine, anche per il tramite di persona munita di delega scritta.

Art. 8.

Seggio elettorale

1. Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie tra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.

2. Nel caso in cui non siano presenti un numero di elettori sufficienti a costituire il seggio, il presidente sceglie gli scrutatori tra gli iscritti all'albo convocati ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

3. Lo scrutatore più anziano per iscrizione all'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di data di nascita.

4. Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

5. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti e da altro componente del consiglio dell'ordine designato dal presidente del consiglio.

6. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 9.

Votazioni

1. Il voto viene espresso per mezzo della scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati da eleggere. Nel caso di schede recanti un numero di voti superiore a quello dei consiglieri da eleggere, verranno ritenuti validi i nomi dal primo fino a quello corrispondente al numero di candidati da eleggere.

2. Non è ammesso il voto per delega. È, invece, ammesso il voto per corrispondenza.

3. Nel caso di voto per corrispondenza l'elettore fa pervenire al consiglio dell'ordine, non più tardi del giorno che precede le elezioni, la scheda piegata in modo da non rendere visibile il voto espresso, in busta chiusa sulla quale appone la dicitura «votazione per l'elezione del consiglio dell'ordine di ... anno ...», e la sua firma autenticata nelle forme di legge. Dell'avvenuta ricezione della scheda viene rilasciata apposita ricevuta. Il giorno fissato per le elezioni il presidente del consiglio dell'ordine, che ha custodito sotto la propria responsabilità le buste ricevute, subito dopo l'apertura delle votazioni consegna al presidente del seggio le buste contenenti le schede di coloro che hanno votato per corrispondenza. Il presidente del seggio, dato atto a verbale di aver ricevuto le buste, dopo averne verificato e fatto constatare l'integrità, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

4. Su una apposita copia dell'elenco degli elettori viene fatta apporre la firma degli iscritti che hanno votato. Sullo stesso elenco il segretario prende nota di coloro che hanno votato per corrispondenza.

5. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di voto si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa, nonché delle schede non ancora utilizzate.

Art. 10.

Chiusura delle operazioni di voto

1. Nel giorno stabilito come ultimo, ovvero nell'unico giorno utile per votare, decorso il tempo fissato per le votazioni, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nel seggio allo scadere delle otto ore, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea secondo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

2. Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in plichi separati e sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.

3. Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al presidente dell'ordine il quale, informato il Ministro di grazia e giustizia, procede alla determinazione delle date per le nuove elezioni: queste dovranno avere luogo a non meno di un mese e a non più di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.

Art. 11.

Operazioni di scrutinio

1. Accertata la validità dell'assemblea e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti e proclama gli eletti.

2. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la precedenza i candidati non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 1, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

3. Il presidente del seggio comunica il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione, entro tre giorni, al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 12.

Riunione del consiglio dell'Ordine per la elezione delle cariche

1. Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 15 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.

2. La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

3. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.

Art. 13.

Riunioni del consiglio dell'Ordine

1. Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

2. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

4. Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 14.

Elezione dei consigli degli ordini di nuova costituzione

1. Il consiglio straordinario di cui all'articolo 18 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, è costituito da tre componenti scelti dal Ministro di grazia e giustizia all'interno di terne proposte dal consiglio dell'Ordine nazionale.

2. Il consiglio straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale, verificata la sussistenza del numero degli iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine, incarica lo stesso consiglio di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine.

3. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal presidente del consiglio straordinario e da un componente del consiglio da esso designato.

Art. 15.

Fusioni di ordini

1. La fusione di due o più ordini di regioni viciniori è disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.

2. I presidenti degli ordini regionali interessati trasmettono entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi.

3. Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato dal Ministero di grazia e giustizia convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

4. Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

Art. 16.

Riunioni e convegni

1. Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'ordine regionale può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

TITOLO III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Art. 17.

Attribuzioni del consiglio dell'Ordine nazionale

1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il consiglio dell'Ordine nazionale emana direttive al fine di coordinare e uniformare le attività e gli indirizzi degli ordini regionali e, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, fornisce pareri concernenti problematiche di interesse generale dell'ordine professionale.

Art. 18.

Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale

1. Il consiglio di ogni ordine regionale comunica alla commissione prevista all'articolo 23, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le generalità, il domicilio e i dati di iscrizione all'albo del candidato o dei candidati eletti, nonché il numero degli iscritti dell'ordine.

2. La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati e proclama eletti i primi undici, secondo il numero dei voti riportati da ciascuno in base ai criteri previsti dall'articolo 23 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

3. I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 19.

Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale

1. Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 13.

Art. 20.

Riunioni e convegni

1. Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall'articolo 15 del presente regolamento, può organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e dispone la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.

TITOLO IV

ISCRIZIONE ALL'ALBO, TRASFERIMENTO CANCELLAZIONE

Art. 21.

Domanda di iscrizione all'albo

1. La domanda di iscrizione all'albo, redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di bollo, è diretta al consiglio dell'ordine ed è presentata direttamente, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda deve essere diretta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade la residenza dell'istante ovvero, nel caso di domanda presentata da cittadino europeo non residente in Italia, al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade il suo domicilio professionale.

2. Nella domanda il richiedente dichiara:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza e il domicilio professionale;

c) la cittadinanza;

d) di godere dei diritti civili;

e) il titolo di studio posseduto;

f) di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

g) il proprio stato giuridico professionale, ai sensi dell'articolo 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59;

h) di non avere precedenti penali, provvedendo, diversamente, ad indicarli;

i) il domicilio, nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti, presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) certificazioni, in originale o in copia autentica, concernenti i dati e la ricorrenza dei requisiti indicati nel comma 2, ovvero, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, le relative dichiarazioni sostitutive;

b) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine;

c) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

4. Ove necessario, l'aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea deve, inoltre, produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

Art. 22.

Cambi di residenza e domicili professionali. Trasferimenti

1. In caso di cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto è tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni.

2. Il provvedimento di cancellazione previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, per il venir meno del requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *d),* è adottato nei confronti dei cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia in seguito alla mancata conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine presso il cui albo sono iscritti.

3. Alla eventuale domanda di trasferimento vanno allegati i certificati, in originale o copia autentica, attestanti l'assenza delle circostanze indicate all'articolo 27, comma 9, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

4. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito. Nel nuovo albo è conservata l'anzianità risultante dall'albo di provenienza.

5. Il consiglio dell'ordine di provenienza è tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

Art. 23.

Reiscrizione

1. Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato, oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione, deve dichiarare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui all'articolo 21, comma 3, lettere *b)* e *c).*

Art. 24.

Tessera di riconoscimento

1. Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto all'albo, rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

2. La tessera, munita di fotografia, reca il timbro a secco del consiglio dell'ordine regionale, è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare.

3. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento. Il professionista è tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel più breve tempo possibile, la tessera precedentemente rilasciatagli.

Art. 25.

Timbro professionale

1. Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto all'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonché il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Al professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato in conformità a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2.

2. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e può richiederne un altro all'ordine presso cui si è trasferito.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 26.

Sospensione, cancellazione e radiazione

1. La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale e la cancellazione o radiazione dall'albo comportano la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata della sanzione.

2. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma 1, il consiglio dell'ordine lo invita con lettera raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 27.

Invito a comparire

1. L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, per procedere all'audizione prevista dall'articolo 40, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

a) le generalità dell'incolpato;

b) la menzione circostanziata degli addebiti;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, si procederà in sua assenza;

d) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie e documenti;

e) la data e la sottoscrizione del presidente.

Art. 28.

Esecuzione provvisoria

1. L'esecuzione provvisoria delle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione può essere disposta ai sensi dell'articolo 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, quando la gravità dei fatti o le modalità o le circostanze della condotta inducano a ritenere che la prosecuzione dell'attività professionale possa arrecare grave pregiudizio all'Ordine professionale.

TITOLO VI

IMPUGNAZIONI

Art. 29.

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

1. Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto dall'articolo 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente è il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera.

2. Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, in caso di presentazione a mano, e lo trasmette in copia, senza ritardo, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

3. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, degli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale;

b) dei documenti eventualmente ritenuti necessari a comprovarne il fondamento.

4. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono inviate al recapito indicato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera *i).*

5. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni e produrre documenti. Nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti.

6. Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma 5, trasmette, nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e al fascicolo degli atti.

Art. 30.

Trattazione del ricorso

1. Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, nomina il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.

Art. 31.

Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute del consiglio dell'Ordine nazionale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso contiene:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Art. 32.

Integrazione dei collegi giudicanti i ricorsi contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale

1. Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti tecnologi alimentari aventi i requisiti richiesti dall'articolo 49, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto, sceglie tecnologi alimentari tra gli iscritti negli albi di altri ordini viciniori.

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 33.

Tentativo di conciliazione

1. Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà, nel caso in cui il cliente abbia mosso contestazioni all'iscritto in merito all'entità della parcella, di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

Notificazioni e comunicazioni

1. Salvo che non sia altrimenti disposto, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59 e dal presente regolamento sono eseguite, rispettivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da un ufficiale giudiziario, anche per mezzo del servizio postale, su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine regionale o nazionale.

2. Comunicazioni e notificazioni sono indirizzate al domicilio indicato dall'iscritto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera *i)*. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato presso il domicilio indicato, esse sono depositate ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di sessanta giorni, salvo quanto prescritto dall'articolo 29, comma 4.

Art. 35.

Commissari per la prima formazione degli albi

1. I magistrati che svolgono funzioni presso gli uffici giudiziari avanti ai quali possono essere proposte azioni relative alla formazione degli albi, non possono essere nominati commissari ai sensi dell'articolo 52, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

Art. 36.

Prima formazione dell'albo

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione all'albo, indirizzandola al commissario presso il tribunale del capoluogo di regione.

2. Per le modalità di presentazione ed il contenuto della domanda si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni indicate nell'articolo 21, commi 1, 2, 3, lettere *a)* e *c),* e 4.

Art. 37.

Elezioni per la prima costituzione dei consigli degli ordini regionali

1. In occasione delle elezioni previste dall'articolo 52, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le funzioni di presidente e di segretario del seggio sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista iscritto all'albo, da questi designato.

2. Anche in tal caso si applicano le disposizioni della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e del presente regolamento relative alle elezioni dei consigli degli ordini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento della amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

— Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 3 *(Esercizio della professione)*. — 1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare è obbligatoria l'iscrizione all'albo di cui all'art. 27.

2. I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. In tal caso, essi possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.

3. Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 è conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati.

4. Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi.

5. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

6. Gli iscritti ad un albo regionale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. *supra* in nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professine di tecnologo alimentare):

«Art. 5 *(Vigilanza)*. — 1. L'ordine dei tecnologi alimentari è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 17 *(Elezione del consiglio dell'ordine)*. — 1. La data, l'ora ed il luogo di convocaziote dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

2. Ove si riveli opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

4. Il voto è personale, diretto e segreto.

5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

6. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza i candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 10, comma 3.

7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

8. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati.

9. Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. *supra* in nota all'art. 4.

Nota all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 10 *(Composizione del consiglio dell'ordine regionale)*. — 1. Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato «consiglio dell'ordine» è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i

cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'art. 3, comma 2.

4. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio».

Nota all'art. 14:

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 18 *(Costituzione di nuovi ordini - Fusioni)*. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

2. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'art. 9, comma 1, il Ministro di grazia e giustizia può disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 18 gennaio 1994, n. 54 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 23 *(Designazione dei membri del consiglio dell'Ordine nazionale)*. — 1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il candidato può anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio dell'ordine nazionale in carica.

3. Si intendono designati a membri del consiglio nazionale i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al comma 1.

4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia».

Note all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. *supra* in nota all'art. 1.

— Si trascrive il testo dell'art. 22 della tariffa ammessa del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1985, recante: «Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative».

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
	TITOLO VII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI	
22	Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 21 agosto 1992	250.000
	1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (art. 70); 2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimenso dei rifiuti urbani (art. 71); 3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72); 4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73); 5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74); 6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75); 7. Giornali e periodici (art. 82); 8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).	

Note all'art. 22:

— Si trascrive il testo dell'art. 28 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 28 *(Cancellazione e sospensione dall'albo)*. — 1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Ministero di grazia e giustizia quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 27, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'art. 13, comma 1, lettera *m)*, essere sospeso dall'albo.

3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il provvedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 27 *(Iscrizione all'albo - Trasferimenti)*. — 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti;

e) precisare il proprio stato giuridico-professionale.

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'art. 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo.

3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

4. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 3, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dellart. 22, comma 1, lettera *i)*, al consiglio dell'ordine nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi.

7. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto è tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni.

8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

9. Non è consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo».

Nota all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1994, n. 59, vd. *supra* in nota all'art. 1.

Nota all'art. 27:

— Si trascrive il testo dell'art. 40 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 40 *(Svolgimento del procedimento disciplinare)*. — 1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio dell'ordine, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati gli eventuali memorie e documenti, delibera a magioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "Non essere luogo a provvedimento disciplinare".».

Nota all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnlogo alimentare);

«Art. 43 *(Esecuzione provvisoria)*. — 1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della sospensione o della radiazione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione anche quando sia stato presentato ricorso».

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 54 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 49 *(Ricorsi)*. — 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali, ogni iscritto all'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Salvo che in materia elettorale e nel caso di cui all'art. 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali):

«Art. 1. — Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono cosi stabilite:

a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800;

b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600;

c) per gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400;

d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400;

e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2400».

Nota all'art. 32:

— Si trascrive il testo dell'art. 49 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 49 *(Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale)*. — 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio.

3. Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da un tecnologo alimentare.

4. Per la finalità di cui al comma 3, per ciascun tribunale e per ciascuna Corte d'appello, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte di appello del distretto, due tecnologi alimentari, dei quali uno in qualità di componente effettivo e uno supplente, scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e che abbiano una anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo si applica a partire dal sesto anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'art. 52.

5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

6. Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata».

Nota all'art. 35:

— Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art 52 *(Prima formazione dell'albo e costituzione dei consigli degli ordini regionali)*. — 1. Nella prima applicazione della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'art. 53. Qualora gli aventi diritto all'iscrizione in una regione siano in numero inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

2. I commissari, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'art. 53, indicono le elezioni per i consigli degli ordini regionali».

Note all'art. 36:

— Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

«Art. 53 *(Sessione speciale dell'esame di Stato)*. — 1. Nella prima applicazione della presente legge, è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneità, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e che presentino i requisiti previsti dall'art. 27, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, e 2.

2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Per il testo dell'art. 52 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. *supra* in nota all'art. 35.

99G0358

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1999.

Modalità di rilevazione dei dati di vendita dei medicinali da parte delle farmacie pubbliche e private e di trasferimento degli stessi tramite Federfama e Assofarm al Ministero della sanità, in attuazione dell'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», il quale prevede che «Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 8, comma 2, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, che prevede che «entro il mese successivo a quello di spedizione le farmacie consegneranno — per il tramite di Federfarma le farmacie private aderenti, le farmacie pubbliche per il tramite delle loro associazioni, direttamente le farmacie non aderenti — un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo utilizzo;

Considerato che occorre definire le procedure informatiche per la trasmissione dei dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale dalle farmacie aperte al pubblico al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

Valutata l'opportunità, al fine di disporre con tempestività dei dati in questione nonché di significative elaborazioni che consentano una sollecita utilizzazione, di avvalersi sia del circuito di raccolta telematica dei dati delle ricette realizzato per le farmacie private da Federfarma — tramite Promofarma S.r.l. — per le farmacie pubbliche da Assofarm, coordinatamente con le strutture territoriali ad esse federate e sia della collaborazione professionale ed economica di enti e società operanti nel settore dell'analisi e ricerche di mercato ai quali i dati potranno essere ceduti dalle organizzazioni suddette in forma anonima;

Preso atto che Federfarma e Assofarm hanno dichiarato la propria disponibilità a far pervenire gratuitamente i dati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le farmacie pubbliche e private sono tenute a predisporre mensilmente, con sistemi informatici, un file contenente i dati, rilevati con penna ottica, relativi al codice di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, nonché della eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito per ogni ricetta e con l'indicazione della azienda unità sanitaria locale cui le ricette sono consegnate per il pagamento.

2. I dati di cui al precedente art. 1 devono essere consegnati alle associazioni di categoria — Federfarma per le farmacie private, Assofarm per le farmacie pubbliche — secondo modalità stabilite dalle stesse associazioni, senza oneri per il Ministro della sanità e per il Servizio sanitario nazionale.

3. Le associazioni di categoria possono avvalersi per la ricezione dei dati da parte delle farmacie delle associazioni provinciali o di strutture di servizio appositamente individuate.

4. Le associazioni di categoria determinano, in relazione alle specifiche esigenze tecnologiche ed organizzative, le modalità di trasmissione delle informazioni, i requisiti relativi alla sicurezza e alla certificazione dei relativi messaggi informatici nonché le modalità di verifica e controllo della qualità dei dati ricevuti. Le stesse associazioni di categoria determinano i tempi di trasmissione dei dati delle farmacie ai punti di raccolta territoriali e da questi alle sedi di raccolta nazionali. La documentazione relativa alle modalità tecniche di trasmissione, ai livelli di sicurezza e alla certificazione è tenuta a disposizione del Ministero della sanità - Dipartimento della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ed esibita o trasmessa su richiesta di quest'ultimo.

5. Federfarma e Assofarm potranno chiedere alle farmacie informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate con il comma 1 del presente articolo, qualora lo ritengano necessario, per la verifica e il controllo di quantità dei dati. A tale titolo Federfarma e Assofarm non potranno richiedere informazioni relative al singolo paziente e al singolo medico prescrittore.

Art. 2.

Le associazioni nazionali, direttamente o mediante le strutture di servizio, entro il quarantacinquesimo giorno del mese di spedizione delle ricette trasmettono al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, su supporto informatico, di tipo ottico, non riscrivibile e in formato leggibile su personal computer windows compatibile:

a) le informazioni relative al tracciato record utilizzato per ogni singolo file contenuto nel supporto informatico di cui sopra;

b) i dati di cui all'art. 1 privi di qualsiasi indicazione che permetta di risalire alla farmacie in cui sono state spedite le relative ricette;

c) l'elaborazione delle informazioni di cui al precedente lettera *b)* aggregate per singole confezioni, per dose definita giornaliera (DDD), per specialità e per molecola, secondo la codifica INN dell'Organizzazione mondiale della sanità, laddove disponibile, per categorie terapeutiche omogenee e per note limitative;

d) le elaborazioni di cui alla precedente lettera *c)* devono essere predisposte per azienda sanitaria locale, provincia, regione e per totale nazionale;

e) eventuali elaborazioni aggiuntive concordate tra il Ministero della sanità e le associazioni di categoria.

Art. 3.

Il Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ai fini di permettere, le elaborazioni di cui all'art. 2, fornirà alle associazioni nazionali di categoria, la base dati e i relativi aggiornamenti, contenenti le informazioni di riferimento per ogni singolo prodotto autorizzato nelle fasce A e B di rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i dati dovranno riguardare almeno il 70% delle farmacie del territorio nazionale. Successivamente al 31 marzo 2000 la percentuale delle farmacie che forniscono i dati dovrà essere non inferiore al 90% del totale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 35

99A7032

DECRETO 14 luglio 1999.

Modalità di dispensazione dei medicinali antiblastici iniettabili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; il quale, dopo aver stabilito che dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale

«esclusivamente attraverso le stutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare», precisa che «nei casi in cui l'Azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni è le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici»;

Visto il decreto del 18 febbraio 1999 «Modifica del regime di fornitura dei medicinali antiblastici iniettabili», con il quale il Ministero della sanità, sulla base di un riesame, da parte della Commissione unica del farmaco, del regime di fornitura dei medicinali antiblastici iniettabili ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, ha assoggettato i medicinali antiblastici iniettabili, di cui all'allegato 2) del predetto provvedimento ministeriale, al regime di cui all'art. 9 del decreto legislativo predetto («medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile»), in ragione delle loro caratteristiche farmacologiche o per esigenze di tutela della salute dei pazienti;

Considerato che il disposto del secondo periodo del richiamato comma 6 dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedendo un impiego domiciliare dei medicinali antiblastici iniettabili, riguarda quelli indicati nell'allegato 3) del predetto decreto del 18 febbraio 1999 e relativo ai «medicinali antiblastici iniettabili (uso intramuscolare, sottocutaneo ed endovescicale) di impiego anche domiciliare, soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)»;

Preso atto della disponibilità dichiarata dalle associazioni delle farmacie pubbliche e private a rinunciare a qualsiasi compenso per la cessione al pubblico dei medicinali di cui trattasi;

Acquisite sullo schema del presente decreto le valutazioni della Federfarma, dell'Assofarm, dell'Associazione distributori farmaceutici e dell'Anadisme;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. I medicinali antiblastici iniettabili elencati nell'allegato 1) al presente decreto, tutti sottoposti al regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, possono essere erogati a carico del Servizio sanitario nazionale soltanto mediante la loro somministrazione presso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate, in regime di ricovero o day-hospital o trattamento ambulatoriale, o di ospedalizzazione domiciliare.

2. Per ospedalizzazione domiciliare ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende la forma di assistenza ospedaliera così definita nello Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995.

Art. 2.

1. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto o reso operativo un sistema di assistenza domiciliare per i pazienti oncologici, i medicinali antiblastici iniettabili elencati nell'allegato 2) al presente decreto sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale con le modalità previste dai seguenti commi del presente articolo.

2. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la fornitura dei farmaci di cui al comma 1 al paziente oncologico consegnando il farmaco alla farmacia presso cui si è rivolto il paziente. Nel caso in cui il paziente si rivolga direttamente alla farmacia ospedaliera, quest'ultima può procedere direttamente all'erogazione del farmaco.

3. Qualora l'azienda unità sanitaria locale, nel cui territorio è situata la farmacia prescelta dal paziente, sia priva di strutture ospedaliere, la fornitura del medicinale alla farmacia è assicurata da altra azienda limitrofa dotata di tali strutture.

4. Ciascuna regione e provincia autonoma concorda con le organizzazioni delle farmacie e dei distributori intermedi le modalità e gli eventuali compensi per l'approvvigionamento delle farmacie prescelte dai pazienti.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di limitare l'erogazione, da parte delle aziende unità sanitaria locale, dei medicinali di cui all'art. 2 anche ad una sola delle modalità disciplinate dallo stesso articolo.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 45

ALLEGATO 1

MEDICINALI ANTIBLASTICI INIETTABILI UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE IN AMBIENTE OSPEDALIERO O IN AMBIENTE AD ESSO ASSIMILABILE (Art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)

020352	011	FLUORO-URACILE ROCHE	IV 10 FLACONI 250 MG 5 ML	FLUOROURACILE
020430	017	VELBE	1 FLAC. 10 MG + 1 FIALA 10 ML IV	VINBLASTINA SOLFATO
020782	025	VINCRISTINA LILLY	1 FL 2 MG + 1 FL SOLV 10 ML	VINCRISTINA SOLFATO
020782	037	VINCRISTINA LILLY	FIALA SOLUZIONE PRONTA 1MG/ML	VINCRISTINA SOLFATO
021035	011	DAUNOBLASTINA	1 FLAC. 20 MG + 1 FLAC. 10 ML	DAUNORUBICINA
022738	013	COSMEGEN	INIETT.1 FLAC. 0,5 ML	DACTINOMICINA
023681	012	DETICENE	IV 1 FLAC. 100 MG + 1 FIALA 10 ML	DACARBAZINA
023779	059	HOLOXAN	IV 1 FLACONCINO 2000 MG	IFOSFAMIDE
023779	061	HOLOXAN	1 FLACONCINO 1 G IV	IFOSFAMIDE
024254	017	PLATINEX	IV 1 FLACONE 10 ML 10 MG	CIS-PLATINO
024254	029	PLATINEX	IV 1 FLACONE 50 MG	CIS-PLATINO
024254	031	PLATINEX	"IV" 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 20 ML 10 MG	CIS-PLATINO
024254	043	PLATINEX	IV 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 ML 25 MG	CIS-PLATINO
024254	056	PLATINEX	IV 1 FLAC. SOLUZIONEPRONTA 100 ML 50 MG	CIS-PLATINO
023681	012	DETICENE	IV 1 FLAC. 100 MG + 1 FIALA 10 ML	DACARBAZINA
024601	015	VUMON	IV 1 FIALA 50 MG 5 ML	TENIPOSIDE
024639	015	VEPESID	1 FIALA 100 MG 5 ML IV	ETOPOSIDE
024772	016	PLATAMINE	IV 1 FLAC.10 MG	CIS-PLATINO
024772	028	PLATAMINE	IV 1 FLAC. 25 MG	CIS-PLATINO
024772	030	PLATAMINE	INIETT 1 FL 50 MG	CIS-PLATINO
025074	016	CITOPLATINO	IV 1 FLAC. LIOF 10 MG+1 FIALA 10 ML	CIS-PLATINO
025074	028	CITOPLATINO	EV 1 FIALALIOF 25MG+1 FIALA 25 ML	CIS-PLATINO
025074	030	CITOPLATINO	1 FLAC. LIOF MG 50 +1 FIALA 50 ML IV	CIS-PLATINO
025074	042	CITOPLATINO	1 FLACONE 10 MG 20 ML	CIS-PLATINO
025074	055	CITOPLATINO	1 FLACONE 25 MG 50 ML	CIS-PLATINO
025074	067	CITOPLATINO	1 FLACONE 50 MG 100 ML	CIS-PLATINO
025289	012	ELDISINE	EV 1 FLAC. 5 MG + 1 FIALA 5 ML	VINDESINA SOLFATO
026126	019	NOVANTRONE	IV 1 FLACONE 10 MG 5 ML	MITOXANTRONE
026126	021	NOVANTRONE	IV 1 FLAC. 20 MG 10 ML	MITOXANTRONE
026542	011	FLUOROURACILE TEVA	"250" 5 FIALE 250 MG/5 ML	FLUOROURACILE
026542	035	FLUOROURACILE TEVA	5 FLAC 500 MG/10 ML	FLUOROURACILE
026543	013	CISPLATINO TEVA	1 FLAC. SOLUZIONE 10 MG/20 ML IV	CIS-PLATINO
026543	025	CISPLATINO TEVA	1 FLAC. SOLUZIONE 50 MG/100 ML IV	CIS-PLATINO
026706	034	PARAPLATIN	1 FLAC. 50 MG IV	CARBOPLATINO

026706	046	PARAPLATIN	1 FLAC. 150 MG IV	CARBOPLATINO
026709	016	VINCRISTINA TEVA	1 FLACONE SOLUZIONE 1 ML 1 MG/ML IV	VINCRISTINA SOLFATO
027064	017	BLASTOP	"36" 3 FLAC 36 MG + 3 F SOLV 3 ML	AMBAMUSTINA
027064	029	BLASTOP	"108"1 FLAC 108 MG + 1 F SOLV 9 ML	AMBAMUSTINA
027069	018	PRONTO PLATAMINE	IV FLACONE 10 MG 20 ML	CIS-PLATINO
027069	020	PRONTO PLATAMINE	IV FLACONE 25 MG 50 ML	CIS-PLATINO
027069	032	PRONTO PLATAMINE	IV FLACONE 50 MG 100 ML	CIS-PLATINO
027441	017	ZAVEDOS	IV 1 F. LIOF. 5 MG + F. SOLV. 5 ML	IDARUBICINA CLORIDRATO
027441	029	ZAVEDOS	1 FLAC. LIOF IV 10 MG	IDARUBICINA CLORIDRATO
027865	082	NAVELBINE	1 FLAC. 10 MG/1 ML IV	VINORELBINA TARTRATO
027865	094	NAVELBINE	1 FLAC. 50 MG/5 ML	VINORELBINA TARTRATO
028189	088	VINORELBINE PIER. FABRE	1 FLAC 10 MG 1 ML	VINORELBINA TARTRATO
028189	090	VINORELBINE PIER. FABRE	1 FLAC. 50 MG 5 ML	VINORELBINA TARTRATO
028491	013	CARBOPLATINO DBL	IV FLACONE 50 MG/5 ML	CARBOPLATINO
028491	025	CARBOPLATINO DBL	IV FLACONE 150 MG/15 ML	CARBOPLATINO
028491	037	CARBOPLATINO DBL	IV FLACONE 450 MG/45 ML	CARBOPLATINO
028492	015	VINCRISTINA DBL	SIRINGA SOLUZ. PRONTA 1 MG/1 ML	VINCRISTINA SOLFATO
028645	012	NIPENT	IV 1 FLACONE 10 MG	PENTOSTATINA (L)
028848	012	TAXOL	1 FLACONE 30 MG/5 ML	PACLITAXEL*
028848	024	TAXOL	FLACONE 100 MG/17 ML	PACLITAXEL*
028987	016	FLUOROURACILECAR .ERBA ERBA	10 FLACONI 250 MG	FLUOROURACILE
028987	028	FLUOROURACILECAR .ERBA ERBA	10 FLACONI 500 MG	FLUOROURACILE
028987	030	FLUOROURACILECAR .ERBA ERBA	10 FLACONI 1000 MG	FLUOROURACILE
028995	013	TUPEN	IV 1 FLACONE 10 MG	PENTOSTATINA (L)
029005	016	LEUSTATIN	IV 7 FLACONI 10 ML	CLADRIBINA
029370	044	LASTET	10 FIALE 100 MG 5 ML	ETOPOSIDE
029452	012	GEMZAR	IV 1 FLACONE 1 G	GEMCITABINA IDROCLORIDRATO
029452	024	GEMZAR	IV 1 FLACONE 200 MG	GEMCITABINA IDROCLORIDRATO
029552	015	FLUDARA	5 FLAC.NI 50 MG E.V.	FLUDARABINA FOSFATO
031251	010	TOMUDEX	IV FLACONE LIOFILIZZATO 2 MG	RALTITREXED
032076	010	DAUNOXOME	1 FLACONE IV 25 ML	DAUNORUBICINA
032276	014	ACCUSITE	GEL INIETT 1 KIT 1 ML	ADRENALINA+FLUOROURACILE
032391	017	TAXOTERE	"20 MG" CONCENTRATO PER INFUSIONI IV + SOLVENTE	DOCETAXEL
032391	029	TAXOTERE	"80 MG" CONCENTRATO PER INFUSIONE IV + SOLVENTE	DOCETAXEL
032775	013	CISPLATINOPHARMACIA	1 FLACONE 10 MG/10 ML	CIS-PLATINO
032775	025	CISPLATINOPHARMACIA	1 FLACONE 50 MG/50 ML	CIS-PLATINO

032776	015	CARBOPLATINOPHARMACIA	1 FLACONE 50 MG/5 ML	CARBOPLATINO
032776	027	CARBOPLATINOPHARMACIA	1 FLACONE 150 MG/15 ML	CARBOPLATINO
032949	012	CAMPTO	1 FLACONCINO 40 MG/2 ML	IRINOTECAN CLORIDRATO TRIIDRATO
032949	024	CAMPTO	1 FLACONCINO 100 MG/ 5 ML	IRINOTECAN CLORIDRATO TRIIDRATO
032949	036	CAMPTO	5 FLACONCINI 100 MG/5 ML	IRINOTECAN CLORIDRATO TRIIDRATO
033306	010	HYCAMTIN	5 FLACONCINI 4 MG	TOPOTECAN IDROCLORIDRATO
033307	012	EVOTOPIN	4 MG POLVERE PER SOLUZ. PER INFUSIONE 5 FIALE 5 ML	TOPOTECAN IDROCLORIDRATO
033308	014	CAELYX	1 FLACONE 2,0 MG/ML	ADRIAMICINA CLORIDRATO
033308	026	CAELYX	10 FLACONE 2,0 MG/ML	ADRIAMICINA CLORIDRATO
033329	018	VINCRISTINA PHARMACIA & UPJOHN	1 FLACONE 1 MG 1 ML	VINCRISTINA SOLFATO
033329	020	VINCRISTINA PHARMACIA & UPJOHN	1 FLACONE 2 MG 2 ML	VINCRISTINA SOLFATO
033329	032	VINCRISTINA PHARMACIA & UPJOHN	1 FLACONE 5 MG 5 ML	VINCRISTINA SOLFATO
015628	035	ENDOXAN ASTA	1 FLAC. 500 MG	CICLOFOSFAMIDE MONOIDRATA
015628	047	ENDOXAN ASTA	1 FLAC. 1 G	CICLOFOSFAMIDE MONOIDRATA
028492	027	VINCRISTINA DBL	SIRINGA PRERIEMP SOLUZ INIETT 2 MG/2 ML	VINCRISTINA SOLFATO
015628	023	ENDOXAN ASTA	10 FLACONCINI 200 MG	CICLOFOSFAMIDE
033306	022	HYCAMTIN	25 FLACONCINI 4 MG	TOPOTECAN
033306	034	HYCAMTIN	1 FLACONCINO 4 MG	TOPOTECAN
033307	024	EVOTOPIN	4 MG POLVERE PER SOLUZ PER INFUSIONE 25 FIALE 5 ML	TOPOTECAN
033307	036	EVOTOPIN	4 MG POLVERE PER SOLUZ. PER INFUSIONE 1 FIALA 5 ML	TOPOTECAN
028636	013	EPIRUBICINA CARLO ERBA	1 FLAC INIETT 10 MG + SOLV 5 ML	EPIRUBICINA CLORIDRATO
028636	025	EPIRUBICINA CARLO ERBA	1 FLAC INIETT 50 MG	EPIRUBICINA CLORIDRATO
025197	070	FARMORUBICINA	1 FLAC SOLUZ PRONTA 50 MG/25 ML	EPIRUBICINA CLORIDRATO
025197	068	FARMORUBICINA	SOLUZ PRONTA 10 MG/5 ML	EPIRUBICINA CLORIDRATO
021035	011	DAUNOBLASTINA	1 FLAC 20 MG + 1 FLAC 10 ML	DAUNORUBICINA
032076	010	DAUNOXOME	1 FLAC IV 25 ML	DAUNORUBICINA

ALLEGATO 2

MEDICINALI ANTIBLASTICI INIETTABILI (USO INTRAMUSCOLARE, SOTTOCUTANEO ED ENDOVESCICALE) DI IMPIEGO ANCHE DOMICILIARE, SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA (Art. 5 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)

022393	033	ADRIBLASTINA	1 FL LIOF 10 MG + F SOLV 5 ML	ADRIAMICINA CLORIDRATO
022393	045	ADRIBLASTINA	1 FLAC LIOF IV 50 MG	ADRIAMICINA CLORIDRATO
022393	060	ADRIBLASTINA	1 FLAC SOLUZ PRONTA 50 MG /25 ML	ADRIAMICINA CLORIDRATO
022393	058	ADRIBLASTINA	SOLUZ PRONTA 10 MG/5 ML	ADRIAMICINA CLORIDRATO
022395	014	BLEOMICINA NIPPON KAYAKU	1 FIALA INIETT LIOF 15 MG	BLEOMICINA SOLFATO
016766	026	MITOMYCIN C	1 FLAC IV 10 MG	MITOMICINA
016766	014	MITOMYCIN C	3 FLAC.NI IV 2 MG	MITOMICINA
025197	043	FARMORUBICINA	IV 1 FLAC POLV LIOF 50 MG	EPIRUBICINA CLORIDRATO
025197	031	FARMORUBICINA	IV 1 FLAC LIOF 10 MG + F SOLV 5 ML	EPIRUBICINA CLORIDRATO
022391	015	ARACYTIN	1 FLAC. IV/SC LIOF 100 MG + 1 FIALA 5 ML	CITARABINA
022391	027	ARACYTIN	1 FLAC. IV/SC LIOF 500 MG + 1 FIALA 10 ML	CITARABINA

99A7117

DECRETO 2 agosto 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Edecrin».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1 lettera *h),* che sostituisce l'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Merck Sharp & Dohme S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Merck Sharp & Dohme S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

EDECRIN, 12 compresse 50 mg, A.I.C. numero 020864017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 agosto 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A6928

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Editoriale Alto Adriatico» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 novembre 1994, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa «Editoriale Alto Adriatico» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Editoriale Alto Adriatico» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita in data 17 settembre 1984 con atto a rogito del notaio Bordieri Carlo di Verona, omologato dal tribunale di Verona con decreto del 27 ottobre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Mondì Andrea residente a Verona - Via Cieco Agnello n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6912

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Le Vallette - Società cooperativa a r.l.», in Cerea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 gennaio 1997, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa «Le Vallette - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cerea (Verona);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Vallette - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cerea (Verona), costituita in data 5 marzo 1978 con atto a rogito del notaio dott. Tomezzoli Gianfranco di Verona, omologato dal Tribunale di Verona con decreto del 3 giugno 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Bighelli Renato residente in via Zavarise 2 - Verona, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6913

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Carovana facchini S. Zeno - Società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 giugno 1996, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa «Carovana facchini S. Zeno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Carovana facchini S. Zeno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, costituita in data 18 maggio 1971 con atto a rogito del notaio dott. Cracco Giordano di Verona, omologato dal Tribunale di Verona con decreto del 16 giugno 1971, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Albertini Pierangelo con studio c/o Belluzzo & associati in Verona, Stradone Sc., ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6914

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento della società «Cooperativa turistica follonichese - Società cooperativa a r.l.», in Follonica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 novembre 1994, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Grosseto nei confronti della società «Cooperativa turistica follonichese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Follonica (Grosseto);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa turistica follonichese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Follonica (Grosseto), costituita in data 7 agosto 1985 con atto a rogito del notaio dott. Alessandro Marzocchi di Grosseto, omologato dal tribunale di Grosseto con decreto del 23 ottobre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Balestri Roberto con studio in via Piave 37 - Grosseto, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6915

DECRETO 5 luglio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Salvina - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Sassari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 23 aprile 1998 con il quale la Società cooperativa «Salvina - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Sassari è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Sotgiu ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Giuseppe Sotgiu comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Polo Giuseppe, con studio in Sassari viale Umberto 90 - Sassari, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Salvina - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sassari, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale 23 aprile 1998, in sostituzione del dott. Giuseppe Sotgiu, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6916

DECRETO 8 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «A.M.S. - Associazione motoristica sannita - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 agosto 1990, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Grosseto nei confronti della società Cooperativa «A.M.S. - Associazione motoristica sannita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.M.S. - Associazione motoristica sannita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita in data 9 ottobre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Iannella Mario, omologato dal tribunale di Benevento con decreto del 5 gennaio 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Della Ratta Vincenzo, con studio in Benevento, viale dei Rettori, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6917

DECRETO 8 luglio 1999.

Scioglimento della società «Cooperativa La Favorita a r.l.», in Illasi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 gennaio 1995, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società «Cooperativa La Favorita a r.l.», con sede in Illasi (Verona);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa La Favorita a r.l.», con sede in Illasi (Verona), costituita in data 27 maggio 1988 con atto a rogito del notaio Piattelli Ruggero di Verona, omologato dal tribunale di Verona con decreto del 19 luglio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Bighelli Renato residente in via Zavarise 2, Verona, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6918

DECRETO 8 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Filanda - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Castello del Matese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 febbraio 1998, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «La Filanda - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Castello del Matese (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Filanda - Società coopertiva di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Castello del Matese (Caserta), costituita in data 11 dicembre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Alberto Criscuolo - Pietramelata, omologato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 28 dicembre 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Petrarolo Antonio, con studio in Capua, via P.le S. Angelo in Formis 140 bis, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6919

DECRETO 21 luglio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il Giardino dei ciliegi - Società cooperativa di consumo a r.l.», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1998 con il quale la Società cooperativa «Il Giardino dei ciliegi Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Genova è posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. De Longis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la certificazione del comune di Genova dalla quale risulta che il dott. Franco De Longis è deceduto in data 8 febbraio 1999;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Emilio Gatto, nato a Genova il 1° ottobre 1969 ed ivi residente in via Nizza, 9/33, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Giardino dei ciliegi - Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Genova, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Franco De Longis deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6922

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euroagricola cooperativa», in Salandra, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la richiesta avanzata dai legali rappresentanti della società cooperativa «Euroagricola cooperativa», con sede in Salandra (Matera) e la relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'anno 1998, dalla quale si rileva lo stato di insolvenza del citato sodalizio, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euroagricola cooperativa», con sede in Salandra (Matera), costituita con atto in data 29 aprile 1980, iscritta col n. 1675 al tribunale di Matera, è posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Pietro Ruggi, nato a Matera, il 21 luglio 1962 e ivi domiciliato, via della Croce n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6920

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio ACLI comunali - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1998 con il quale la società cooperativa «Consorzio ACLI comunali - Società cooperativa a r.l.» è stata posta in gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile;

Vista la relazione del commissario governativo in data 12 maggio 1998 e la successiva integrazione in data 26 maggio 1999, da cui si rileva lo stato di insolvenza del citato sodalizio, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio ACLI comunali - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 25 novembre 1970, n. 70/71 del registro delle imprese presso il Tribunale di Roma, iscritta al n. 337869 C.C.I.A.A., è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Grassi, nato a Roma, il 23 aprile 1943 ed ivi domiciliato in Lungotevere delle Navi 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6921

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 1° luglio 1999.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1999, di un francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario, nel valore di L. 1.200 - € 0,62, corrispondente all'invio relativo al primo scaglione di peso.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 24 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 1999, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto l'art. 2, comma 1, di detto decreto che determina le tariffe del servizio di corriere prioritario secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2;

Visto l'allegato 2 al suddetto decreto che stabilisce le tariffe per gli invii di corriere prioritario secondo gli scaglioni di peso;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario, con tariffa corrispondente all'invio relativo al primo scaglione di peso;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, numero 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario, con tariffa corrispondente all'invio relativo al primo scaglione di peso.

Art. 2.

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario, nel valore di L. 1.200 - € 0,62, corrispondente all'invio relativo al primo scaglione di peso.

Il francobollo è stampato su carta bianca da 90 grammi per metro quadro, patinata neutra, non fluorescente, autoadesiva con adesivo tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 grammi per metro quadro (secco); formato carta: mm 40 × 24; formato stampa: mm 36 × 20; dentellatura: 11 realizzata tramite fustellatura.

La stampa del francobollo è: serigrafica in colore nero per il grafismo circolare al centro del francobollo; tipografica a tre colori, nero rilevabile UV - giallo - oro, per il resto della grafica; flessografica per la sovrastampa del grafismo circolare centrale con inchiostro interferenziale trasparente-oro.

La grafica del francobollo è costituita da un fondo a stampa piena in oro con al centro un elemento circolare raffigurante l'impronta tridimensionale della lettera P. La vignetta è completata da linee rette che si toccano perpendicolarmente ai due angoli opposti, sinistro in alto e destro in basso, che delimitano la scritta «ITALIA», la leggenda «POSTA PRIORITARIA» ed il valore «€ 0,62» «1200», posti in senso orario all'esterno delle linee stesse.

Alla base del francobollo è unita in appendice un'etichetta, stampata sulla stessa carta sopra descritta per il valore, recante in negativo le scritte «POSTA PRIORITARIA» e «PRIORITY MAIL» su campitura di colore bleu; formato carta: mm 40 × 14; dentellatura: 11 realizzata tramite fustellatura al vivo ai due lati verticali ed alla base, mentre al lato superiore presenta un margine bianco di mm 2; stampa: tipografica in colore bleu.

Detto francobollo, con annessa etichetta in appendice, è raccolto in foglio e in libretto.

Il foglio contiene ventotto esemplari di francobolli di L. 1.200 - «€» 0,62 con annesse ventotto etichette in appendice, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo e relativa etichetta dal proprio supporto. Il foglio, di carta bianca tipo kraft monosiliconata da 60 grammi per metro quadro, formato di mm 201 × 305, presenta una fascia lungo il lato destro su cui sono riportati il numero di esemplari, il valore «L. 33.600» «€ 17,35» ed un numero progressivo.

Il libretto contiene quattro esemplari di francobolli di L. 1.200 - € 0,62 con annesse etichette in appendice disposti con base lato mm 40, separatamente, su una fila, raccolti in un foglio del formato di mm 192 × 43,5, con il margine sinistro incollato in seconda di copertina. Il libretto e stampato in offset, monocolore blu reflex, su carta patinata gr 150/mq; formato chiuso: mm 100 × 43,5; formato aperto: mm 200 × 43,5.

Sull'esterno, al centro della prima e della quarta di copertina è riportato, in colore bleu, il motivo grafico del francobollo costituito dall'elemento circolare e dalla lettera P; figurano inoltre, rispettivamente, le leggende «POSTA PRIORITARIA. VELOCE, FACILE, ECONOMICA», «CARNET DI 4 FRANCOBOLLI VALE LIT. 4800 - € 2,48» e «POSTE ITALIANE», «NUMERO VERDE 800-222666 WWW.POSTE.IT».

Art. 3.

Il francobollo nel valore di L. 1.200 - € 0,62 è prodotto anche senza etichetta in appendice e raccolto in foglio e in libretto.

Le caratteristiche tecniche del francobollo relative alla grafica, alla carta e alla stampa rimangono invariate.

Il foglio contiene quaranta esemplari di francobolli di L. 1.200 - € 0,62, senza etichetta in appendice, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11. Esso presenta le stesse caratteristiche tecniche descritte nell'art. 1; sulla fascia posta lungo il lato destro, oltre al numero di esemplari e al numero progressivo, è indicato il valore «L. 48.000» «€ 24,79».

Il libretto contiene otto esemplari di francobolli di L. 1.200 - € 0,62, senza etichetta in appendice, disposti con base lato mm 40, separatamente, su due file da quattro, raccolti in un foglio del formato di mm 192 × 61, con il margine sinistro incollato in seconda di copertina; formato del libretto chiuso: mm 100 × 61; formato del libretto aperto: mm 200 × 61. Le caratteristiche tecniche del libretto, per quanto attiene alla grafica, alla carta e alla stampa rimangono le stesse descritte nell'art. 1; sull'esterno, in prima di copertina, è riportata la scritta «CARNET DI 8 FRANCOBOLLI VALE LIT. 9600 - € 4,96»; le altre leggende rimangono invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A6923

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 agosto 1999.

Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed in particolare il Titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi;

Visti gli articoli 38 e 39 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevedono, rispettivamente, per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, l'obbligo di provvedere tramite il servizio pubblico alla raccolta dei rifiuti di imballaggi ad esso conferiti, sopportandone i relativi costi, e per la pubblica amministrazione, l'obbligo di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio medesimi;

Visto l'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua le funzioni che il Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, deve svolgere ai fini di garantire il raggiungimento, da parte dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 37 e il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni;

Visto lo statuto del CONAI, approvato con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1997;

Considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione, stabilendo, tra l'altro, l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni e le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero;

Vista la nota prot. 505/TA/GM/MF in data 3 marzo 1999 a firma del Presidente dell'ANCI, con la quale si conferma il raggiungimento di una intesa tra ANCI e CONAI al fine di pervenire alla stipula del predetto accordo di programma, per tutti i materiali di imballaggio oggetto della raccolta differenziata, ad eccezione del vetro;

Considerato che nel corso degli incontri tenutisi presso il Ministero dell'ambiente con i rappresentanti dell'ANCI e del CONAI nei giorni 5 e 25 maggio 1999

non è stato possibile raggiungere un accordo circa i costi e le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro;

Visto il comma 10-*bis* del citato art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di mancata stipula dell'accordo può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori;

Visto l'accordo-ponte ANCI-CONAI, stipulato in data 12 febbraio 1998, relativo alla decorrenza degli impegni per il riconoscimento economico dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico da parte del CONAI;

Visto il programma generale di prevenzione e gestione predisposto dal CONAI ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza a determinare il corrispettivo che il CONAI dovrà versare ai comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro, nonché le modalità di raccolta di tali rifiuti, al fine di garantire il completo avvio ed il funzionamento dell'intero sistema di gestione dei rifiuti urbani, anche in considerazione dell'entrata in vigore della tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

Obblighi del CONAI

1. Il CONAI è tenuto a ritirare, tramite il consorzio recupero vetro (COREVE) di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e i produttori non associati al predetto consorzio, i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione, nei limiti degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati nell'art. 37 e nell'allegato E del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

2. Sono a carico del CONAI eventuali oneri di movimentazione o trasporto per la consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti ai centri o impianti indicati dal CONAI medesimo, nel caso in cui gli stessi siano ubicati ad una distanza superiore ai trenta chilometri dal centro geografico dell'ambito di raccolta.

Art. 2.

Obblighi dei comuni

1. I comuni sono tenuti a mettere in atto un adeguato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro.

Art. 3.

Convenzioni

1. Il CONAI o, per esso, il COREVE o i produttori di cui all'art. 38, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stipulano apposita convenzione con il comune, o con il gestore del servizio di raccolta differenziata delegato dal comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Modalità di raccolta e ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro

1. La raccolta e il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro sono effettuate secondo le modalità tecniche indicate al punto 1 dell'allegato.

Art. 5.

Corrispettivi

1. Il corrispettivo che il CONAI versa al comune per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro a decorrere dal 1° gennaio 1999 è pari a 60 lire per chilogrammo, a condizione che attraverso adeguati resoconti contabili sia documentato dal gestore del servizio:

a) la decorrenza dell'attivazione e funzionamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro;

b) l'effettiva ed oggettiva consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro a soggetti economici o piattaforme di recupero riconosciute dal CONAI;

c) l'eventuale incasso di un corrispettivo economico inferiore alle 60 lire per chilogrammo.

2. La presenza, nel materiale raccolto, di frazioni estranee da luogo a riduzioni, secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato.

3. La convenzione di cui all'art. 3 può stabilire corrispettivi diversi in caso di particolari forme di raccolta, concordate tra le parti, tese ad ottimizzare la qualità del rottame di vetro grezzo raccolto, quali la raccolta differenziata separata per colore del vetro.

Art. 6.

Informazione degli utenti

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il CONAI garantisce che siano realizzati, in collaborazione con i comuni serviti o gestori convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi di vetro.

Art. 7.

Periodo transitorio

1. Nel periodo transitorio 1° marzo 1998 - 31 dicembre 1998, di vigenza dell'Accordo-ponte ANCI CONAI

stipulato in data 12 febbraio 1998, i corrispettivi di cui all'art. 5 sono applicati nella misura forfettaria di 3 lire per chilogrammo.

2. Il corrispettivo forfettario di cui al comma 1 si intende riferito alle quantità di rottame in vetro conferite dal servizio pubblico avviate a riciclaggio nel periodo transitorio, desumibili dal modello unico di dichiarazione (MUD) relativo al 1998, presentato nel 1999 e adeguatamente documentate.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha una validità di anni due a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Il presente decreto cesserà di avere efficacia qualora, prima del termine di cui al comma 1, l'ANCI e il CONAI pervengano alla stipula dell'accordo di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativamente ai rifiuti di imballaggio in vetro, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione formale del raggiungimento dell'accordo ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO

DECRETO MINISTERIALE EX ART. 41, COMMA 10-*BIS*
DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN VETRO

Premessa.

Il presente allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio da rottame di vetro sodico - calcico conferiti alla raccolta differenziata del servizio pubblico e ritirati, per il CONAI, dal COREVE o dai produttori non associati al predetto Consorzio, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi, dei vetri da tubi raggio-catodici, delle lampade a scarica e ad altri vetri contaminati da sostanze radioattive, ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995, vetri al piombo, vetroceramica.

1. *Modalità di raccolta e di ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro.*

Il comune o il gestore convenzionato si deve impegnare alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, per il successivo prelievo e stoccaggio presso i punti di raccolta e/o conferimento a piattaforma del rottame di vetro.

Il rottame di vetro proveniente da raccolta differenziata mista o multimateriale deve essere consegnato al COREVE o ai produttori non associati al predetto consorzio previa separazione dagli altri materiali oggetto della raccolta.

Il COREVE, o i produttori non associati al predetto consorzio, prenderanno in carico il materiale stoccato presso i punti di raccolta definiti dal comune o gestore convenzionato e rispondenti ai requisiti di legge.

A propria cura e spese, il COREVE, o i produttori non associati al predetto consorzio, in presenza di almeno un carico utile (30 tonnellate) provvederanno direttamente o attraverso i propri mandatari, al ritiro dello stesso presso tali punti di raccolta, all'avvio presso i centri di trattamento/valorizzazione e al successivo inoltro presso le vetrerie per il riciclo.

Le convenzioni locali disciplineranno le modalità di ritiro del materiale stoccato che comunque dovrà avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro oltre dieci giorni e sino a venti giorni lavorativi dalla comunicazione il convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale sarà pari al 10% nel caso di ritiro oltre venti giorni e sino a trenta giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione uguale a un carico giornaliero, il ritiro tra l'ottavo e il diciottesimo giorno lavorativo sconterà una penale del 10% e tra il diciannovesimo e il trentesimo giorno lavorativo una penale del 20%.

Il convenzionato promuoverà, inoltre, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 6, forme di controllo e intervento sull'utenza, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

In tal senso, il convenzionato provvederà alla costante manutenzione delle attrezzature di raccolta, alla loro dislocazione razionalizzata in numero congruo alla densità abitativa nell'ambito comunale, con una frequenza di svuotamento in grado di assicurare all'utenza il regolare svolgimento del servizio.

Nelle convenzioni le parti, potranno regolamentare, ove possibile, specifiche modalità relative allo svuotamento.

Ai fini dell'aggiornamento della banca dati CONAI/COREVE e del monitoraggio sui flussi il convenzionato si deve impegnare, infine, a comunicare ed aggiornare i dati relativi alle modalità di raccolta e alla composizione dell'ambito di raccolta secondo le specifiche richieste.

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in vetro di cui al Programma di prevenzione specifico predisposto da COREVE ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e recepiti nel Programma generale di prevenzione e gestione del CONAI e degli obiettivi di cui all'art. 37 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e del raggiungimento dei parametri qualitativi definiti al punto 2, si indica il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale monomateriale come ottimale.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, e comunque rispettando i parametri qualitativi indicati al punto 2, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente pari a lire 60 per chilogrammo.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento ai piani regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997.

2. *Specifiche merceologiche e standard qualitativi.*

Si considerano frazioni estranee tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro.

Il CONAI, tramite il COREVE o i produttori non associati al predetto consorzio, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. Ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalla seguente tabella.

Frazioni estranee in peso	% Corrispettivo	Oneri smaltimento
Sino al 3%	100%	Convenzionato
Dal 3,1 sino al 5%	50%	Convenzionato
Oltre il 5%	0	Conferente

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 5% il COREVE, o i produttori non associati al predetto Consorzio, avranno facoltà di respingere l'intero conferimento e non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.

Fatto salva una quota massima del 3% in peso delle quantità conferite, l'onere e la responsabilità di smaltimento delle frazioni estranee relative ai singoli conferimenti sarà a carico del convenzionato.

Le analisi per la definizione del tenore di impurezza ai fini del riconoscimento del corrispettivo saranno eseguite almeno con cadenza annuale, in contraddittorio tra le parti, con oneri a carico del CONAI. In caso di verifiche intermedie, l'onere delle analisi sarà a carico delle parte richiedente secondo le seguenti modalità:

a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di quest'ultima di almeno 1000 Kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura;

b) pesatura del campione individuato;

c) cernita delle frazioni estranee al rottame di vetro;

d) pesatura delle frazioni cernite;

e) la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo: (Pcampione - Pcerniti)/Pcampione * 100.

Nel caso in cui vengano riscontrate nel materiale consegnato frazioni estranee superiori al 5% in peso, che comportino la restituzione dell'intero carico, il convenzionato potrà richiedere di eseguire a propria cura e spese presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata una analisi campionaria del materiale conferito in contraddittorio secondo la procedura di cui sopra.

99A6929

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 luglio 1999.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 1° marzo 1999, di cui al punto 5 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeriale n. 343 ric. del 21 luglio 1999, con il quale si approvano le proposte del Comitato tecnico scientifico relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata per l'anno 1999;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale n. 343 ric. del 21 luglio 1999, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate;

DITTA: AMATI RICCIONE S.P.A. - Coriano (Rimini) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4398.

Titolo del progetto: «trattamento termico ohmico diretto applicato al confezionamento di prodotti alimentari in basi di vetro».

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 1° ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 2.111.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 690.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.421.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 690.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 1.421.000.000, Fa = L. 0, Ec. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.266.600.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 525.639.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: AUSIMONT S.P.A. - Montedison intermedi e ausiliari chimici per l'industria - Bollate (Milano) (classificata grande impresa)

Progetto n. 4275.

Titolo del progetto: «Idrofluoropolieteri (HFPE)».

Durata e decorrenza costi: 4 anni dal 1° ottobre 1998.

Costo ammesso L. 23.213.000.000 di cui L. 1.345.000.000 in zone U.E., così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 12.154.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 11.059.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 12.154.000.000, Ea = L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 11.059.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo in conto interessi (C.I) su un finanziamento fino a L. 12.210.038.000.

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 4.131.914.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 55% C.I. + 25% C.S., Ea 45% C.I.+35% C.S., Ec 50% C.I.+30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 50% C.I. + 10% C.S., Ea 40% C.I.+20% C.S., Ec 45% C.I.+15% C.S.

Durata intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: BRACCO INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto n. 5605.

Titolo del progetto: «Realizzazione di una nuova classe di mezzi di contrasto target specifici utili in diagnostica per immagini».

Durata e decorrenza costi: 3 anni dal 5 novembre 1999.

Costo ammesso: L. 8.550.000.000 di cui L. 450.000.000 in zone U.E., così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 8.550.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 8.380.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 170.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 0, Ea = L. 0., Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 4.693.950.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.420.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 55% C.A. + 40% CS., Ea 45% C.A. + 50% C.S., Ec. 50% C.A. + 45% C.S.

sviluppo precompetitivo: N.E. 55% C.A. + 25% C.S., Ea 45% C.A. + 35% C.S., Ec. 50% C.A. + 30% C.S.

Durata intervento:

9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: CAR-BO S.R.L. - Calderara di Reno (Bologna) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4469.

Titolo del progetto: «Generazione di innovativi trattamenti di nitrocarburazione con l'impiego in continuo e a controllo intelligente».

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 10 ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 2.195.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 0,
attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.195.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 2.195.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.317.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 439.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: CARTIERE BURGO S.P.A. - Verzuolo (Cuneo) (classificata grande impresa).

Progetto n. 5441.

Titolo del progetto: «Nuove carte ultrasottili ecologiche per elenchi telefonici ed altri impieghi grafici, ottenute con elevate quantità di macero riciclato: prodotti e processi».

Durata e decorrenza costi: 4 anni dal 1° novembre 1999.

Costo ammesso: L. 9.967.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.176.000.000;
attività di sviluppo precompetitivo: L. 8.791.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.176.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 8.791.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 6.976.900.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.166.139.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale:

N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: CIMA - IMPIANTI COSTRUZIONI INDUSTRIALI METALMECCANICHE AFFINI S.P.A. - Pistoia (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4606.

Titolo del progetto: «Ricerca e sviluppo di un impianto pilota per la vulcanizzazione di pneumatici radiali nel segmento vettura, trasporto leggero e dimensioni speciali, con sistema completo per l'alimentazione, il riciclo ed il recupero del fluido di pressurizzazione della cavità interna del pneumatico».

Durata e decorrenza costi: 3 anni dal 15 ottobre 1998.

Costo ammesso: 2.724.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 659.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 2.065.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 659.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 2.065.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.634.400.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 642.864.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: FILTRATI S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Progetto n. 4281.

Titolo del progetto: «Trattamenti con anidride carbonica allo stato supercritico di fibre e polveri anche polimeriche come modificanti funzionali di attività per elementi filtrati».

Durata e decorrenza costi: 3 anni dal 1° ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 2.722.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.270.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: lire 1.452.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.270.000.000, Ea = L. 0, Ec. = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 1.452.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.905.400.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 460.018.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: IBIS S.P.A. - Busseto (Parma) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4467.

Titolo del progetto: «Sviluppo di un nuovo prodotto carneo intero, fermentato, tipo prosciutto crudo, a rapida maturazione e a basso contenuto di sodio, attraverso l'impiego di nuove metodologie produttive».

Durata e decorrenza costi: 2 anni e 9 mesi dal 15 ottobre 1999.

Costo ammesso: L. 2.620.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.195.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: lire 1.425.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.195.000.000., Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 1.425.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.572.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 702.160.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: INFO STUDI S.R.L. - Monza (Milano) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4603.

Titolo del progetto: «Edifax - lo scambio dati nelle comunicazioni tramite fax».

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 14 ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 766.520.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 766.520.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetivo: N.E. = L. 766.520.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 459.912.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 153.304.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca:

Ammortamento: in 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto n. 5359.

Titolo del progetto: «Nuova generazione di sistemi radio digitali di piccola capacità per interconnessione punto-punto nelle reti fisse e di micro celle nelle reti radiomobili».

Durata e decorrenza costi: 1 anno 10 mesi dal 29 ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 11.170.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: lire 11.170.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 11.170.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo in conto interessi (C.I.) su un finanziamento fino a L. 3.909.500.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 2.792.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 40% C.I. + 40% C.S., Ea 30% C.I. + 50% C.S, Ec. 35% C.I. + 45% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 35% C.I. + 25% C.S., Ea 25% C.I. + 35% C.S., Ec. 30% C.I. + 30% C.S.

Durata intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un irnporto pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: MICROCAST S.R.L. - Mortara (Pavia) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4468.

Titolo del progetto: «Riprogettazione e realizzazione di approcci tecnologici innovativi all'interno del ciclo di fabbricazione di componenti ottenuti per la fusione a cera persa».

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 1° gennaio 1999.

Costo ammesso: L. 2.057.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 278.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.779.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 90.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 188.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = lire 1.554.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 225.000.000.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 925.650.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 761.090.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 45% C.A. + 50% C.S, Ea 35% C.A. + 60% C.S., Ec 40% C.A. + 55% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 45% C.A. + 35% C.S., Ea 35% C.A. + 45% C.S. Ec 40% C.A. + 40% C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

il predetto intervento è subordinato ad un aumento di capitale sociale per non meno di 300 milioni di lire, da realizzare per contanti prima della stipula contrattuale.

DITTA: SINTECO S.R.L. - Longarone (Belluno) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 1627.

Titolo del progetto: «Autodiagnostica e manipolazione 2d e 3d basata su reti neurali, visione artificiale e sistemi tattili differenziali: analisi delle possibilità di industrializzazione».

Durata e decorrenza costi: 2 anni e 9 mesi dal 6 giugno 1998.

Costo ammesso: L. 2.604.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.953.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: lire 651.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.953.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 651.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.562.400.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 812.448.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dellart. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto n. 4160.

Titolo del progetto: «Sviluppo di processi alternativi per la generazione di substrati di silicio del tipo SOI».

Durata e decorrenza costi: 3 anni e 3 mesi dal 1° ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 9.687.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 9.687.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = lire 9.687.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec =L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 6.780.900.000.

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 2.421.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994, n. 47, al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità del capitolo 7507.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 47.523.938.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ADDONA

99A6924

DECRETO 23 luglio 1999.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico-scientifico nella riunione del 16 marzo 1999, di cui al punto 6 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeriale n. 344 ric. del 21 luglio 1999, con il quale si approvano le proposte del Comitato tecnico scientifico relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale n. 344 ric. del 21 luglio 1999, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

DITTA: ALCATEL ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «Sistemi per reti di accesso multiservizio».

Durata e data di inizio: 4 anni e 3 mesi dal 15 dicembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. = L. 28.952.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064209/346 e n. 064218/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 15.923.000.0000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 2.895.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

DITTA: ALCATEL ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «Sistemi SDH ad altissima capacità TDM».

Durata e data di inizio: 4 anni e 3 mesi dal 4 agosto 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. = L. 45.041.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063829/346 e n. 063828/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 24.772.000.0000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 4.504.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

DITTA: CMS SERVICE S.R.L. - Parma (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: «Apparecchiature innovative per sagomare e bisellare lenti in materiale plastico per occhiali».

Durata e data di inizio: 2 anni dal 22 dicembre 1997.

Costo dichiarato: L. 950.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064254/46.

Credito agevolato: L. 665.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiote al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

DITTA: FEMI S.R.L. - Carrezzola (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: «Nuova macchina per la trafilatura del filo metallico per saldatura, ad alta velocità e produttività».

Durata e data di inizio: 2 anni dal 12 gennaio 1998.

Costo dichiarato: L. 1.150.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064244/46.

Credito agevolato: L. 805.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

DITTA: FN - NUOVE TECNOLOGIE E SERVIZI AVANZATI S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «Sviluppo di magneti permanenti ad alta energia per motori brushless ed encoder».

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° gennaio 1998.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. = L. 4.937.000.000.

Forme finanziamento: pratica n 064118/46.

Credito agevolato: L. 2.962.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n; 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

DITTA: ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: PCS-SIC sistemi complementari.

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 2 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. = L. 13.813.000.000;

eleg. = L. 1.253.000.000;

totale L. 15.066.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 065960/346 e n. 065961/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 8.286.000.0000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 1.568.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «PCS-CTM cordless terminal mobility».

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 2 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. = L. 32.255.000.000;

eleg. = L. 734.000.000;

totale = L. 32.989.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061948/346 e n. 061947/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 18.143.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.335.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988, da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «PCS-DRE dect radio exchange».

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° gennaio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. = L. 39.095.000.000;

eleg. = L. 370.000.000;

totale = L. 39.465.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 065958/346 e n. 065959/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 21.705.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.964.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988, da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: MONTORSI FRANCESCO E FIGLIO S.P.A. - Quinto (Varese) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «Miglioramento della qualità sanitaria delle carni suine».

Durata e data di inizio: 5 anni e 3 mesi dal 17 dicembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 4.882.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064288/46.

Credito agevolato: L. 2.929.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, compresive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: OCME S.R.L. - Parma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «Realizzazione di imballaggi a fardello innovativi a film sottile e procedimento di produzione».

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 21 aprile 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 12.241.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063447/346 e n. 063446/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 7.956.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: PININFARINA STUDI E RICERCHE S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «Autovettura endotermica a bassissimo consumo».

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° gennaio 1998.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 7.116.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064104/46.

Credito agevolato: L. 4.625.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, compresive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: VETROTEX ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «Realizzazione di filati di vetro mediante fusione in forno ad ossigeno».

Durata e data di inizio: 4 anni dal 6 ottobre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. = L. 410.000.000;

eleg. = L. 8.921.000.000;

totale = L. 9.331.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064024/46.

Credito agevolato: L. 6.044.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, compresive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: WYETH LEDERLE S.P.A. già denominata (CYNAMID ITALIA S.P.A.) - Aprilia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «Sviluppo di un processo di produzione di un prodotto antielmintico».

Durata e data di inizio: 4 anni dal 15 gennaio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 5.262.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063129/46.

Credito agevolato: L. 3.420.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministero del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65%, dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, compresive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: ZF PADOVA S.P.A. - Caselle di Selvazzano (Padova) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema propulsivo per imbarcazioni, con ottimizzazione delle velocità di rotazione dell'elica.

Durata e data di inizio: 4 anni dall'8 settembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 7.667.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063888/46.

Credito agevolato: L. 4.600.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, compresive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988;

altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità del capitolo 7507.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 42.316.000.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ADDONA

99A6925

DECRETO 5 agosto 1999.

Autorizzazione all'istituzione di corsi di laurea in scienze motorie e alla relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 di iniziative non correlate alla trasformazione degli ISEF presso le Università di Ferrara, Pavia e Udine.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l'art. 8, comma 7 che dispone che nel primo triennio le risorse finanziarie finalizzate all'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma universitario in scienze motorie sono destinate esclusivamente agli Atenei che istituiscono i predetti corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate, con conseguente totale onere finanziario a carico delle Università che propongono nuove iniziative;

Visto il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1153 del 15 ottobre 1998;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle predette facoltà e dei corsi di laurea e di diploma e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e, in particolare gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, lettera *d)* e 4, comma 5;

Considerato che, in attesa della completa attuazione dell'autonomia didattica prevista dall'art. 17, comma 95, della richiamata legge n. 127 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il predetto corso di laurea ha durata quadriennale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 1998;

Ritenuta pertanto la necessità di un avvio graduale dei corsi di laurea e di diploma in questione;

Viste le documentate proposte di istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, di corsi di laurea in scienze motorie non correlate alla trasformazione degli ISEF e delle relative sedi distaccate, presentate dalle Università di Ferrara, Pavia e Udine;

Preso atto che le predette proposte sono state trasmesse all'Osservatorio in data 7 maggio 1999 e 31 maggio 1999;

Vista la nota dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario del 30 luglio 1999, con la quale il predetto organo consultivo ha reso il parere di rito in ordine alla congruità delle proposte di istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie e di attivazione dei predetti corsi a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;

Preso atto che il predetto Osservatorio, in ordine alle proposte sottoposte al suo esame per la istituzione di corsi di laurea in scienze motorie non correlate alla trasformazione degli ISEF, ha ritenuto di non potersi pronunciare entro i termini di rito previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto 15 gennaio 1999;

Considerato, peraltro, che il suddetto organo nel parere reso ha sottolineato l'esigenza di disporre per le iniziative di cui trattasi apposite «visite» presso ciascuna università per verificare la congruità delle predette proposte;

Ritenuto che nell'ambito dei poteri di indirizzo e di programmazione del MURST per la definizione del quadro degli interventi previsti dal decreto legislativo n. 178 del 1998, occorre procedere dall'anno accademico 1999-2000 all'avvio delle iniziative in questione, fatta salva la verifica da parte dell'Osservatorio dei requisiti previsti per l'attivazione dei corsi di laurea in scienze motorie;

Considerata la necessità che per l'istituzione dei predetti corsi di laurea sia assicurata la dotazione di idonee strutture didattiche, scientifiche e sportive e di qualificato personale docente, in conformità ai modelli prevalenti in ambito europeo, nonché di congrue risorse finanziarie;

Ritenuta l'urgenza di consentire alle predette Università di poter tempestivamente porre in essere le procedure per l'attivazione dei corsi in questione per l'anno accademico 1999-2000, fatte salve le valutazioni tecniche dell'Osservatorio;

Decreta:

Art. 1.

Le Università degli studi di Ferrara, Pavia e Udine sono autorizzate ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso le facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso.

Art. 2.

L'attivazione dei corsi di cui all'art. 1 è subordinata alla definizione del piano finanziario in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 1, lettera *d),* del decreto 15 gennaio 1999, fatta salva la valutazione tecnica sulle iniziative in questione.

Art. 3.

Le Università interessate programmano l'accesso ai corsi in relazione alle effettive disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 1998.

Art. 4.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono adottati dalle università di cui al presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 entro l'inizio dell'anno accademico 1999-2000 in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: ZECCHINO

99A6926

DECRETO 5 agosto 1999.

Autorizzazione all'istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF e alla relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 presso le Università di Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Milano Cattolica, Milano Statale, Padova, Palermo, Perugia, Torino, Urbino, Verona e presso l'Istituto navale di Napoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio, n. 168 che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l'art. 3 che prevede, in sede di prima applicazione, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di lau-

rea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;

Visto il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1153 del 15 ottobre 1998;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle predette facoltà e dei corsi di laurea e di diploma e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Viste le proposte documentate delle Università di Bologna, L'Aquila, Milano Statale, Palermo e Urbino e dell'Istituto navale di Napoli per l'istituzione della facoltà di scienze motorie e delle Università di Bari, Cagliari, Cassino-Roma Tor Vergata, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano Cattolica, Padova, Perugia, Torino e Verona per l'istituzione dei corsi di laurea in scienze motorie, correlate tutte, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 178 del 1998, alla trasformazione degli ISEF e delle relative sedi distaccate;

Vista la relazione tecnica sulla congruità tra le predette proposte, gli obiettivi dichiarati e i mezzi indicati, predisposta dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del precitato decreto 15 gennaio 1999, trasmessa con nota n. 711 del 30 luglio 1999;

Considerato che, in attesa della completa attuazione dell'autonomia didattica prevista dall'art. 17, comma 95, della richiamata legge n. 127 del 1997 e succes sive modificazioni ed integrazioni, il predetto corso di laurea ha durata quadriennale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 1998;

Ritenuta pertanto la necessità di un avvio graduale dei corsi di laurea e di diploma in questione;

Considerata la necessità che per l'istituzione delle predette facoltà e corsi di laurea sia assicurata la dotazione di idonee strutture didattiche, scientifiche e sportive e di qualificato personale docente, in conformità ai modelli prevalenti in ambito europeo, nonché di congrue risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Foggia è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:

sia acquisita la documentazione comprovante l'impegno finanziario della regione Puglia;

almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

entro il 30 settembre si provveda all'adeguamento della piscina e del campo di atletica secondo i parametri previsti dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

Art. 2.

L'Università degli studi di Bologna è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che:

entro il 30 settembre 1999 sia integrata la documentazione relativa alle strutture scientifiche in dotazione;

entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia;

entro il 30 settembre 2000 la dotazione del personale docente sia adeguata ai parametri previsti dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

entro il 30 settembre 2001 la piscina in dotazione sia adeguata ai predetti parametri.

Art. 3.

L'Università degli studi di Cagliari è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:

entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la convenzione con il comune di Monserrato per l'uso di strutture didattiche, scientifiche e sportive;

almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previste dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi.

Art. 4.

L'Università degli studi di Cassino, in convenzione con la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 presso la facoltà di lettere e filosofia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:

entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la documentazione comprovante la dotazione delle strutture sportive secondo i parametri previsti dall'Osservatorio;

entro il 30 settembre 2001 siano eventualmente adeguate le strutture sportive in dotazione.

Art. 5.

L'Università degli studi di Catania è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze

della formazione, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:

entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la documentazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche e scientifiche;

almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previste dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

entro il 30 settembre 2001 si provveda all'adeguamento del campo di atletica.

Art. 6.

L'Università degli studi di Catanzaro è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:

si provveda alla modifica dell'ordinamento del corso di laurea da 5 a 4 anni;

almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

entro il 30 settembre 2001 si provveda all'adeguamento della piscina e delle strutture scientifiche.

Art. 7.

L'Università degli studi di Firenze è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999 almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi.

Art. 8.

L'Università degli studi di Genova è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nel predetto anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:

si provveda alla modifica dell'ordinamento didattico del corso da 5 a 4 anni;

almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi.

Art. 9.

L'Università degli studi dell'Aquila è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del corso di laurea in scienze motorie, a condizione che:

entro il 30 settembre 1999 sia acquisita la documentazione relativa alle strutture didattiche scientifiche in dotazione;

entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia;

entro il 30 settembre 2001 la piscina in dotazione sia adeguata ai predetti parametri richiesti dall'Osservatorio.

Art. 10.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano specificate le modalità di collaborazione con la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 11.

L'Università degli studi di Milano Statale è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che:

entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia;

entro il 30 settembre 2000 la facoltà provveda a dotarsi delle sette unità di personale tecnico-amministrativo richieste:

entro il 30 settembre 2000 il numero minimo di personale docente sia adeguato ai parametri individuati dall'Osservatorio.

Art. 12.

L'Istituto navale di Napoli è autorizzato ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 13.

L'Università degli studi di Padova è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:

siano specificate le strutture didattiche e scientifiche in dotazione;

almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi.

Art. 14.

L'Università degli studi di Palermo è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia e sia acquisita la documentazione relativa:

all'approvazione della convenzione Università-Isef;

alle delibere delle facoltà concorrenti;

alla dotazione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dall'Università;

alla specificazione delle dimensioni delle strutture sportive ad accezione della piscina;

entro il 30 settembre 2000 sia in servizio presso la facoltà il numero minimo di personale docente previsto dall'Osservatorio.

Art. 15.

L'Università degli studi di Perugia è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:

entro il 30 settembre 1999 almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

entro il 30 settembre 2001 si provveda all'adeguamento della piscina ai parametri prescritti dall'Osservatorio.

Art. 16.

L'Università degli studi di Torino è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, il corso di laurea interfacoltà in scienze motorie e il corso triennale di diploma universitario in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno dei predetti corsi a condizione che:

entro il 30 settembre 1999 almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;

entro il 30 settembre 2001 il campo di atletica sia adeguato ai parametri prescritti dall'Osservatorio.

Art. 17.

L'Università degli studi di Urbino è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia e che almeno la dotazione del personale docente sia adeguata ai parametri previsti dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

Art. 18.

L'Università degli studi di Verona è autorizzata ad istituire a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 presso le facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia, il corso di laurea e di diploma universitario triennale in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno dei predetti corsi a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano acquisite le dichiarazioni di disponibilità dei docenti a prestare servizio nei corsi richiamati e che entro il 30 settembre 2001 sia conseguito l'adeguamento della piscina ai parametri previsti dall'Osservatorio.

Art. 19.

Le Università interessate programmano l'accesso ai corsi in relazione alle effettive disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

Art. 20.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono adottati dalle Università di cui al presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 entro l'inizio dell'anno accademico 1999-2000 in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: ZECCHINO

99A6927

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1999 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

al sig. Matteo Fontana, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Nel passare nei pressi di un istituto di credito ove era stata perpetrata una rapina, con pronta determinazione si avventava sul rapinatore per bloccarne la fuga e, benché ferito da un colpo d'arma da fuoco, consentiva l'arresto del malvivente ed il recupero della refurtiva. Nobile esempio di sprezzo del pericolo ed elette virtù civiche». — 21 novembre 1997 (Pesaro);

al sig. Enrico Noè, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Attratto dalle grida di aiuto di un'anziana passante, senza esitazione, si poneva all'inseguimento di due giovani che avevano perpetrato una rapina ai danni di una banca, riuscendo a bloccare uno dei malviventi armato e a recuperare l'intero bottino.

Nobile esempio di sprezzo del pericolo ed elette virtù civiche». — 14 agosto 1997 - Cervia (Ravenna).

99A6930

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.2544-XV.J(1891) del 29 luglio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

B13035 (d.f.: crisantemo d'argento con corona 15 cm);

C20005 (d.f.: pioggia crackling + 5 colpi 7,5 cm);

C20009 (d.f.: cilindro colpo titanio 6,35 cm),

che la R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2546-XV.J(1889) del 29 luglio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Sfera alla giapponese calibro 150 marrone», che la Giovanni Dal Corso di Giovanni Dal Corso & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Salzano (Venezia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2545-XV.J(1890) del 29 luglio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Candela romana stella cometa 2», che la Giovanni Dal Corso di Giovanni Dal Corso & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Salzano (Venezia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3768-XV.J(1842) del 27 luglio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

PF803 versione effetto colore pioggia oro;
PF803 versione effetto colore pioggia argento;
PF803 versione effetto colore tremolante bianco;
PF803 versione effetto colore tremolante giallo;
PF803 versione effetto colore blu;
PF803 versione effetto colore viola;
PF803 versione effetto colore verde;
PF803 versione effetto colore giallo;
PF803 versione effetto colore bianco;
PF803 versione effetto colore rosso;
PF803 versione effetto multicolore;
PF803 versione effetto colore blinker bianco;
PF803 versione con effetto di colpo;
PF803 versione con effetto crepitante;
PF803 versione con effetto serpentelli;
PF803 versione con effetto fischiante;
PF804 versione effetto colore pioggia oro;
PF804 versione effetto colore pioggia argento;
PF804 versione effeffo colore tremolante bianco;
PF804 versione effetto colore tremolante giallo;
PF804 versione effetto colore blu;
PFS04 versione effetto colore viola;
PF804 versione effetto colore verde;
PF804 versione effetto colore giallo;
PF804 versione effetto colore bianco;
PF804 versione effetto colore rosso;
PF804 versione effetto multicolore;
PF804 versione effetto colore blinker bianco;
PF804 versione con effetto di colpo;
PF804 versione con effetto crepitante;
PF804 versione con effetto serpentelli;
PF804 versione con effetto fischiante;
PF805 versione effetto colore pioggia oro;
PF805 versione effetto colore pioggia argento;
PF805 versione effetto colore tremolante bianco;
PF805 versione effetto colore tremolante giallo;
PF805 versione effetto colore blu;
PF805 versione effetto colore viola;
PF805 versione effetto colore verde;
PF805 versione effetto colore giallo;
PF805 versione effetto colore bianco;
PF805 versione effetto colore rosso;
PF805 versione effetto multicolore;
PF805 versione effetto colore blinker bianco;
PF805 versione con effetto di colpo;
PF805 versione con effetto crepitante;
PF805 versione con effetto serpentelli;
PF805 versione con effetto fischiante;
PF806 versione effetto colore pioggia oro;
PF806 versione effetto colore pioggia argento;
PF806 versione effetto colore tremolante bianco;
PF806 versione effetto colore tremolante giallo;
PF806 versione effetto colore blu;
PF806 versione effetto colore viola;
PF806 versione effetto colore verde;
PF806 versione effetto colore giallo;
PF806 versione effetto colore bianco;
PF806 versione effetto colore rosso;
PF806 versione effetto multicolore;
PF806 versione effetto colore blinker bianco;
PF806 versione con effetto di colpo;

PF806 versione con effetto crepitante;

PF806 versione con effetto serpente;

PF806 versione con effetto fischiante,

che la Parente A. & C. S.n.c. di Parnte Romualdo e C. intende produrre nella propria fabbrica in Melara (Rovigo), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A6931

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri

Con decreto ministeriale n. 559/C.6037-XV.J(1933) del 29 luglio 1999, le polveri denominate: «PEFL 20», «PEFL 21», «PEFL 27» e «PEFL 28», che lo stabilimento militare «Propellenti» di Fontana Liri (Frosinone) intende produrre, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella prima categoria - gruppo «B» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A6932

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.6328-XV.J(1943) dell'1 luglio 1999, gli artifici pirotecnici qui di seguito denominati, che il sig. Giuseppe D'Amplo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Mineo (Catania) - contrada Fiume Caldo sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Colpo a sfera d'amplo calibro 90 rosso
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 blu
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 argento
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 verde
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 azzurro
Colpo a sfera damplo calibro 90 viola
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 bianco
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 sfera di carbone
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 giallo
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 arancione
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 tremolanie oro
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 tremolante bianco
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 intermittente bianco
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 intermittente argento
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 salice oro
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 salice verde
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 salice argento
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 turchese
Colpo a sfera d'amplo calibro 90 bianco coda
Peonia d'amplo calibro 90 rosso
Peonia d'amplo calibro 90 blu
Peonia d'amplo calibro 90 argento
Peonia d'amplo calibro 90 verde
Peonia d'amplo calibro 90 azzurro
Peonia d'amplo calibro 90 viola
Peonia d'amplo calibro 90 bianco
Peonia d'amplo calibro 90 sfera di carbone
Peonia d'amplo calibro 90 giallo
Peonia d'amplo calibro 90 arancione
Peonia d'amplo calibro 90 tremolante oro
Peonia d'amplo calibro 90 tremolante bianco
Peonia damplo calibro 90 intermittente bianco
Peonia d'amplo calibro 90 intermittente argento
Peonia d'amplo calibro 90 salice oro
Peonia d'amplo calibro 90 salice verde
Peonia d'amplo calibro 90 salice argento
Peonia d'amplo calibro 90 turchese
Peonia d'amplo calibro 90 bianco coda
Una ripresa di rentine d'amplo calibro 90
Una ripresa di lampi damplo calibro 90
Una ripresa farfalle d'amplo calibro 90
Una ripresa di fischi d'amplo calibro 90
Una ripresa di girelle d'amplo calibro 90
Una ripresa di ululi d'amplo calibro 90
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 rosso
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 blu
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 argento
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 verde
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 azzurro
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 viola
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 bianco
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 sfera di carbone
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 giallo
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 arancione
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 tremolante oro
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 tremolante bianco
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 bianco
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 argento
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 salice oro
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 salice verde
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 salice argento
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 turchese
Ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 90 bianco coda
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 rosso
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 blu
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 argento
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 trerde
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 azzurro
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 viola
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 bianco
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 sfera di carbone
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 giallo
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 arancione
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 tremolante oro
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 tremolante bianco
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 intermittente bianco
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 intermittente argento
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 salice oro
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 salice verde
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 salice argento
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 turchese
Ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 90 bianco coda
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 rosso
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 blu
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 argento
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 verde
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 azzurro
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 viola
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 bianco
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 sfera di carbone

Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 giallo
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 arancione
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 tremolante oro
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 tremolante bianco
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 intermittente bianco
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 intermittente argento
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 salice oro
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 salice verde
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 salice argento
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 turchese
Ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 90 bianco coda
Ritardo di farfalle e rentine d'amplo calibro 90
Ritardo di girelle e rentine d'amplo calibro 90
Ritardo di ululi e rentine d'amplo calibro 90
Ritardo di fischi e rentine d'amplo calibro 90
Due riprese di rentine d'amplo calibro 90
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 rosso
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 blu
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 argento
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 verde
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 azzurro
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 viola
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 bianco
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 sfera di carbone
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 giallo
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 arancione
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 tremolante oro
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 tremolanie bianco
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 intermittente bianco
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 intermittente argento
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 salice oro
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 salice verde
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 salice argento
Ritardo di sfera e lampi d'ampli calibro 90 turchese
Ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 90 bianco coda
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 rosso
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 blu
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 argento
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 verde
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 azzurro
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 viola
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 bianco
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 sfera di carbone
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 giallo
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 arancione
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 tremolante oro
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 tremolante bianco
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 intermittente bianco
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 intermittente argento
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 salice oro
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 salice verde
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 salice argento
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 turchese
Ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 90 bianco coda
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 rosso
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 blu
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 argento
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 verde
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 azzurro
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 viola
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 bianco
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 sfera di carbone
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 giallo
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 arancione
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 tremolanie oro
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 tremolante bianco
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 9 intermittente bianco
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 intermittente argento
Ritardo di peonie e lampi d amplo calibro 90 salice oro
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 salice verde
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 salice argento
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 turchese
Ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 90 bianco coda
Ritardo di farfalle e lampi d'amplo calibro 90
Ritardo di girelle e lampi d'amplo calibro 90
Ritardo di ululi e lampi d'amplo calibro 90
Ritardo di fischi e lampi d'amplo calibro 90
Due riprese di lampi d'amplo calibro 90
Due riprese di farfalle d'amplo calibro 90
Due riprese di fischi d'amplo calibro 90
Due riprese di girelle d'amplo calibro 90
Due riprese di ululi d'amplo calibro 90.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9587-XV.3(2029) del 7 luglio 1999, gli artifici qui di seguito descritti, che la ditta Parente A. & C. S.n.c di Parente Romualdo e C. intende importare dalla ditta Jiangsu Jianhu Pyrotechnics Industry LTD - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

1) CJF - 69/37 (d.f. Grande Muraglia);
2) CJA- 41 (d.f. Supercono 1);
3) CJA - 20A (d.f. Supercono 2);
4) CJA - 42 (d.f. Supercono 3).

Con decreto ministeriale n. 559/C.6845-XV.J(1961) dell'1 luglio 1999, gli artifici qui di seguito descritti, che la ditta Parente A. & C. S.n.c di Parente Romualdo e C. intende importare dalla ditta Pingxiang Fireworks & Firecrackers Industries Corp. (GROUP) - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

1) KAR 40 (40 in. Assorted Rockets) (d.f. Assorted Rockets 40);
2) KAR 50 (50 in. Assorted Rockets) (d.f. Assorted Rockets 50);
3) KAR 46 (46 in. Assorted Rockets) (d.f. Assorted Rockets 46);
4) PFK 28-1 (28 in. Assorted Rockets) (d.f. Assorted Rockets 28);
5). PFK 26-1 (26 in. Assorted Rockets) (d.f. Assorted Rockets 26).

Con decreto ministeriale n. 559/C.7049-XV.J(1970). dell'1 luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Granata alfa 160» che la ditta F.lli Novellino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A6933

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 agosto 1999

Dollaro USA	1,0667
Yen giapponese	122,41
Dracma greca	326,60
Corona danese	7,4361
Corona svedese	8,7925
Sterlina	0,66190
Corona norvegese	8,2595
Corona ceca	36,345
Lira cipriota	0,57887
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,99
Zloty polacco	4,1931
Tallero sloveno	197,2632
Franco svizzero	1,6015
Dollaro canadese	1,5826
Dollaro australiano	1,6383
Dollaro neozelandese	2,0120
Rand sudafricano	6,5165

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7291

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Savecal»

Estratto decreto A.I.C. n. 320 dell'8 giugno 1999

Specialità medicinale: SAVECAL nella forma e confezione: astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti da 1000 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: I.Bir.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale in via V. Grassi, 9/11/13/15, Roma (Tor Sapienza) (Roma) codice fiscale n. 00583540588;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. presso lo stabilimento sito in strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti da 1000 mg per uso orale;

A.I.C. n. 033439011 (in base 10), 0ZWH93 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo calcio carbonato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa da 7000 mg contiene:

principio attivo: calcio carbonato mg 2500 pari a calcio mg 1000;

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio S (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7019

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 367 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VAXIGRIP nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.:

Pasteur Merieux MSD S.N.C8, Rue Jones Salk Lyon Cedex 07 - FR.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei bambini di età compresa tra 6 e 35 mesi che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Confezioni:

«Bambini» 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml; A.I.C. n. 02603221/M (in base 10), 0SUG2M (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe C; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992; ricetta ripetibile;

composizione riferita a contenuto di 1 dose: principi attivi: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H3N2) ceppo equivalente: A/Sidney/5/97 IVR108 7,5 mcg di emoagglutinina;

A/Beijing/262/95 (H1N1) ceppo equivalente: A-/Beijing/262/95 X-127 7,5 mcg di emoagglutinina;

B/Beijing/184/93 ceppo equivalente: B/Harbin/7/94 7,5 mcg emoagglutinina;

eccipienti: tiomersale, sodio cloruro, potassio cloruro, fosfato bisodico biidrato, potassio diidrogenofosfato, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,25 ml.

Officine di produzione:

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Avenue Marcel Merieux Marcy L'Etoile (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Parc Industriel d'Incarville Val de Reuil (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

«Bambini» 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml; A.I.C. n. 026032223/M (in base 10) 0SUG2Z (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe C; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992; ricetta ripetibile;

composizione riferita al contenuto di 1 dose: principi attivi: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H3N2) ceppo equivalente: A/Sidney/5/97 IVR108 7,5 mcg di emoagglutinina;

A/Beijing/262/95 (H1N1) ceppo equivalente: A-/Beijing/262/95 X-127 7,5 mcg di emoagglutinina;

B/Beijing/184/93 ceppo equivalente: B/Harbin/7/94 7,5 mcg emoagglutinina;

eccipienti: tiomersale, sodio cloruro, potassio cloruro, fosfato bisodico biidrato, potassio diidrogenofosfato, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,25 ml.

Officine di produzione:

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Avenue Marcel Merieux Marcy L'Etoile (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Parc Industriel d'Incarville Val de Reuil (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

«Bambini» 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml; A.I.C. n. 026032235/M (in base 10) 0SUG3C (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe C; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992; ricetta ripetibile;

composizione riferita al contenuto di 1 dose: principi attivi: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H3N2) ceppo equivalente: A/Sidney/5/97 IVR108 7,5 mcg di emoagglutinina;

A/Beijing/262/95 (H1N1) ceppo equivalente: A-/Beijing/262/95 X-127 7,5 mcg di emoagglutinina;

B/Beijing/184/93 ceppo equivalente: B/Harbin/7/94 7,5 mcg emoagglutinina;

eccipienti: tiomersale, sodio cloruro, potassio cloruro, fosfato bisodico biidrato, potassio diidrogenofosfato, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,25 ml.

Officine di produzione:

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Avenue Marcel Merieux Marcy L'Etoile (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Parc Industriel d'Incarville Val de Reuil (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

«Bambini» 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml; A.I.C. n. 026032247/M (in base 10) 0SUG3R (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe C; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992; ricetta ripetibile;

composizione riferita al contenuto di 1 dose: principi attivi: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H3N2) ceppo equivalente: A/Sidney/5/97 IVR108 7,5 mcg di emoagglutinina;

A/Beijing/262/95 (H1N1) ceppo equivalente: A-/Beijing/262/95 X-127 7,5 mcg di emoagglutinina;

B/Beijing/184/93 ceppo equivalente: B/Harbin/7/94 7,5 mcg emoagglutinina;

eccipienti: tiomersale, sodio cloruro, potassio cloruro, fosfato bisodico biidrato, potassio diidrogenofosfato, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,25 ml.

Officine di produzione:

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Avenue Marcel Merieux Marcy L'Etoile (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Parc Industriel d'Incarville Val de Reuil (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

«Bambini» 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml; A.I.C. n. 026032250/M (in base 10) 0SUG3U (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe C; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992; ricetta ripetibile;

composizione riferita al contenuto di 1 dose: principi attivi: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H3N2) ceppo equivalente: A/Sidney/5/97 IVR108 7,5 mcg di emoagglutinina;

A/Beijing/262/95 (H1N1) ceppo equivalente: A-/Beijing/262/95 X-127 7,5 mcg di emoagglutinina;

B/Beijing/184/93 ceppo equivalente: B/Harbin/7/94 7,5 mcg emoagglutinina;

eccipienti: tiomersale, sodio cloruro, potassio cloruro, fosfato bisodico biidrato, potassio diidrogenofosfato, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,25 ml.

Officine di produzione:

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Avenue Marcel Merieux Marcy L'Etoile (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Parc Industriel d'Incarville Val de Reuil (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

«Bambini» 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml; A.I.C. n. 026032262/M (in base 10) 0SUG46 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe C; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992; ricetta ripetibile;

composizione riferita al contenuto di 1 dose: principi attivi: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H3N2) ceppo equivalente: A/Sidney/5/97 IVR108 7,5 mcg di emoagglutinina;

A/Beijing/262/95 (H1N1) ceppo equivalente: A-/Beijing/262/95 X-127 7,5 mcg di emoagglutinina;

B/Beijing/184/93 ceppo equivalente: B/Harbin/7/94 7,5 mcg emoagglutinina;

eccipienti: tiomersale, sodio cloruro, potassio cloruro, fosfato bisodico biidrato, potassio diidrogenofosfato, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,25 ml.

Officine di produzione:

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Avenue Marcel Merieux Marcy L'Etoile (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Parc Industriel d'Incarville Val de Reuil (Francia);

fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza ed efficacia dell'autorizzazione all'immissione in commercio: la presente autorizzazione è efficace dal sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

99A7018

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neotrix»

Estratto decreto n. 369 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: NEOTRIX nella forma e confezione: 3 flaconi di soluzione cutanea da 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Dell'Annunciata n. 21, codice fiscale n. 01539990349.

Produttore: la produzione, il controllo possono essere effettuati sia dalla Società Laboratoires Chemineau 93 Route de Monnaie 37210 Vouvray (Francia) sia dalla Società Laboratoires Galderma S.A. de Mondésir 74540 Alby sur Chéran (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 flaconi di soluzione cutanea da 60 ml;

A.I.C. n. 032181012 (in base 10) 0YQ2SN (in base 32);

classe «C».

Composizione:

principio attivo: minoxidil 2% (2g per 100 ml);

eccipienti: propilen glicole 20,80 g; alcool 56,15 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: alopecia androgenetica, alopecia areata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6949

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolaut»

Estratto decreto n. 380 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale: DOLAUT nella forma e confezione: Gel per uso cutaneo in flacone vetro con erogatore spray da 25 g/4%.

Titolare A.I.C.: Società Gienne Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio n. 270/A, codice fiscale n. 11957290155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata dalla Società Doppel Farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 e anche da Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH nello stabilimento sito in Bielefeld (Germania), Reichenberger Straβe 43.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Gel per uso cutaneo in flacone vetro erogatore spray da 25 g/4%;

A.I.C. n. 033913017 (in base 10) 10BY5T (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni 100 g di Gel contengono:

principio attivo: Diclofenac sodico pari a Diclofenac 4 g;

eccipienti: glicole propilenico, alcol isopropilico, aAlcol etilico, lecitina di soia, sodio fosfato diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, disodio edatato, ascorbile palmitato, essenza di menta, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7006

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitikon»

Estratto decreto n. 381 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale: VITIKON nella forma e confezione: 5 μg, 1 flacone polvere liofilizzata 5 μg + 1 fiala solvente da 1 ml + siringa in plastica monouso + 2 aghi, 5 μg, 5 flaconi polvere liofilizzata 5 μg + 5 fiale solvente da 1 ml e 5 μg, 1 flacone polvere liofilizzata 5 μg + 1 siringa in vetro preriempita con 1 ml di solvente + 2 aghi (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Carlo Erba O.T.C. p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 12, codice fiscale n. 08572280157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio), Rijksweg 4.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 μg 1 flacone polvere liofilizzata 5 μg + 1 fiala solvente da 1 ml + siringa in plastica monouso + 2 aghi;

A.I.C. n. 029219058 (in base 10) 0VVQ7L (in base 32);

classe «C».

5 μg 5 flaconi polvere liofilizzata 5 μg + 5 fiale solvente da 1 ml;

A.I.C. n. 029219060 (in base 10) 0VVQ7N (in base 32);

classe «C».

5 μg 1 flacone polvere liofilizzata 5 μg + 1 siringa in vetro preriempita con 1 ml si solvente + 2 aghi;

A.I.C. n. 029219072 (in base 10) 0VVQ80 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

5 μg 1 flacone polvere liofilizzata 5 μg + 1 fiala solvente da 1 ml + siringa in plastica monouso + 2 aghi, ogni flacone da 1 ml contiene:

principio attivo: Alprostadil 6,15 μg;

eccipienti: lattosio (anidro), sodio citrato (anidro), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente contiene:

alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1, (nelle quantità indicate nella documetazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 μg 5 flaconi polvere liofilizzata 5 μg + 5 fiale solvente da 1 ml:

ogni fiala di solvente contiene:

principio attivo: Alprostadil 6,15 μg;

eccipienti: lattosio (anidro), sodio citrato (anidro), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente contiene:

alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 μg 1 flacone polvere liofilizzata 5 μg + 1 siringa in vetro preriempita con 1 ml di solvente + 2 aghi

ogni flacone da 1 ml contiene:

principio attivo: Alprostadil 6,15 μg;

eccipienti: lattosio (anidro), sodio citrato (anidro), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente contiene:

alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle disfunzioni erettili (difficoltà a raggiungere e/o mantenere un'erezione soddisfacente).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6995

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metacolina Lofarma»

Estratto decreto n. 382 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale: METACOLINA LOFARMA nelle forme e confezioni: 0,2% 5 flaconi polvere liofilizzata per inalazioni al 0,2% + 5 flaconi di tampone di controllo, 1% 5 flaconi di polvere liofilizzata per inalazione al 1% + 5 flaconi di tampone di controllo, 1% 10 flaconi di polvere liofilizzata per inalazioni al 1% + 5 flaconi di tampone di controllo, 6,4%, 2 flaconi di polvere liofilizzata per inalazioni al 6,4% + 3 flaconi di soluzione tampone diluente/controllo + 2 fiale di acqua p.p.i. da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Lofarma S.p.a., con sede legale in viale Cassala, 40, Milano codice fiscale n 00713510154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in Viale Cassala, 40, Milano;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6,4%, 2 flaconi di polvere liofilizzata per inalazionial 6,4% + 3 flaconi di soluzione tampone diluente/controllo + 2 fiale di acqua p.p.i. da 5 ml;

A.I.C. n. 029247044 (in base 10) 0VWKL4 (in base 32);

classe «C» per uso ospedaliero H.

1%, 10 flaconi di polvere liofilizzata per inalazioni al 1% + 5 flaconi di tampone di controllo;

A.I.C. n. 029247032 (in base 10) 0VWKKS (in base 32);

classe «C» per uso ospedaliero H.

1%, 5 flaconi di polvere liofilizzata per inalazioni al 1% + 5 flaconi di tampone di controllo;

A.I.C. n. 029247020 (in base 10) 0VWKKD (in base 32);

classe «C» per uso ospedaliero H.

0,2%, 5 flaconi di polvere liofilizzata per inalazioni al 0,2% + 5 flaconi di tampone di controllo;

A.I.C. n. 029247018 (in base 10) 0VWKKB (in base 32);

classe «C» per uso ospedaliero H.

Composizione:

0,2% 5 flaconi di polvere liofilizzata per inalazioni al 0,2% + 5 flaconi di tampone di controllo un flacone contiene:

principio attivo: metacolina cloruro 6 mg;

eccipienti: sodio fosfato bibasico biidrato mg 58,98, sodio fosfato monobasico monoidrato mg 13,95.

tampone fosfato:

un flacone contiene: sodio fosfato bibasico biidrato mg 60,93, sodio fosfato monobasico monoidrato mg 14,85.

1% 5 flaconi di polvere liofilizzata per inalazioni al 1% + 5 flaconi di tampone di controllo un flacone contiene:

principio attivo: metacolina cloruro 30 mg.

eccipienti: sodio fosfatobibasico biidrato mg 40,05, sodio fosfato monobasico monoidrato mg 10,35.

tampone fosfato:

un flacone contiene: sodio fosfato bibasico biidrato mg 60,93, sodio fosfato monobasico monoidrato mg 14,85;

6,4% 2 flaconi di polvere liofilizzata per inalazioni al 6,4% + 3 flaconi di soluzione tampone diluente/controllo + 2 fiale di acqua p.p.i. da 5 ml.

un flacone contiene:

principio attivo: metacolina cloruro 192 mg;

eccipienti: sodio fosfato bibasico bidrato mg 26,7.

tampone fosfato:

un flacone contiene: sodio fosfato bibasico biidrato mg 487,44; sodio monobasico monoidrato mg 118,8; acqua distillata q.b. a ml 24.

Acqua per preparazioni iniettabili: una fiala da 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: il test di provocazione bronchiale aspecifico con Metacolina viene impiegato per la diagnosi di ipereattività bronchiale e condizioni asmatiche in pazienti che non hanno manifestazioni cliniche di asma.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e riservato ai medici specialisti in Pneumologia, in Fisiopatologia Respiratoria, Medicina del lavoro, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Allergologia (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7023

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epsoclar»

Estratto decreto n. 383 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale: EPSOCLAR anche nella confezione: 25.000 U.I./5 ml, 1 flacone di soluzione iniettabile da 25.000 U.I./5 ml per uso endovenoso (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (MI), via Cavour n. 41/43 Codice fiscale 01233940467.

Produttore: la produzione è effettuata dalla Società Laboratoires Leurquin Mediolanum S.A., Rue Ampere 68-84-Z.I. Des Chanoux Neuilly-Sut-Marne (Francia), il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Novate Milanese (Ml), via Cavour n. 41/43.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

25.000 U.I./5 ml, 1 Flacone di soluzione iniettabile da 25.000 U.I./5 ml per uso endovenoso;

A.I.C. n. 030705038 (in base 10) 0X91DG (in base 32)

Classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e considerata la comunicazione del 7 aprile 1998, con la quale la ditta Biologici Italia Laboratories S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 36 comma 7, dichiara che il principio attivo: Eparina Sodica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

Composizione: 1 flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: eparina sodica 25.000 U. I. (purificata da EDTA;

eccipienti: metileparaidrossibenzoato 5,0 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b a 5,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Periodo di validità: la validità della specialità medicinale è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

99A7026

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magnevist»

Estratto decreto N.C.R. n. 384 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale: MAGNEVIST nelle forme e confezioni:

10 ml, 1 siringa pre-riempita di soluzione iniettabile per via endovenosa da 10 ml;

15 ml, 1 siringa pre-riempita di soluzione iniettabile per via endovenosa da 15 ml;

20 ml, 1 siringa pre-riempita di soluzione iniettabile per via endovenosa da 20 ml;

30 ml, 1 Flacone di soluzione iniettabile per via endovenosa da 30 ml;

100 ml, 1 flacone di soluzione iniettabile per via endovenosa da 100 ml, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schering A. G., Berlino (Germania), rappresentata in Italia dalla Società Schering p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11, codice fiscale n. 00750320152.

Produttore: La produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata come di seguito specificato:

Per la forma farmaceutica e confezioni 10 ml, 1 Siringa pre--riempita di soluzione iniettabile per via endovenosa da 10 ml; 15 ml, 1 siringa pre-riempita di soluzione iniettabile per via endovenosa da 15 ml; 20 ml, 1 siringa pre-riempita di soluzione iniettabile per via endovenosa da 20 ml.

La produzione e il controllo è effettuata da:

Schering A.G. nello stabilimento sito in Berlino (Germania), Muellerstrasse, 178; le operazioni terminali di confezionamento e sterilizzazione siringhe sono effettuate da:

Vetter Pharma-Fertigung GMBH & Co nello stabilimento sito in Ravensburg (Germania), Schuetzenstrasse, 99-101 e anche da:

Schering A.G. (Charlottenburg Production Facility) nello stabilimento sito in Berlino (Germania), Max-Dohrn-Strasse, 8.

Per la forma farmaceutica e confezioni 30 ml, 1 flacone di soluzione iniettabile per via endovenosa da 30 ml; 100 ml, 1 flacone di soluzione iniettabile per via endovenosa da 100 ml.

La produzione, il confezionarnento ed il controllo è effettuate da:

Schering A.G. nello stabilimento sito in Berlino (Germania), Muellerstrasse, 178.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 ml, 1 siringa pre-riempita di soluzione iniettabile per via endovenosa da 10 ml;

Numeri A.I.C.: 027074057 (in base 10) 0TU7J9 (in base 32);

Classe «A» per uso ospedaliero H;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del brevetto sul principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

15 ml, 1 siringa pre-riempita di soluzione iniettabile per via endovenosa da 15 ml;

Numeri A.I.C.: 027074069 (in base 10) 0TU7JP (in base 32);

Classe «A» per uso ospedaliero H;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del brevetto sul principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

20 ml, 1 siringa pre-riempita di soluzione iniettabile per via endovenosa da 20 ml;

Numeri A.I.C.: 027074071 (in base 10) 0TU7JR (in base 32);

Classe «A» per uso ospedaliero H;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del brevetto sul principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

30 ml, 1 flacone di soluzione iniettabile per via endovenosa da 30 ml;

Numeri A.I.C.: 027074083 (in base 10) 0TU7K3 (in base 32);

Classe: «A» per uso ospedaliero H;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Ditta attestante di essere la titolare del brevetto sul principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

100 ml, 1 flacone di soluzione iniettabile per via endovenosa da 100 ml;

Numeri A.I.C.: 027074095 (in base 10) 0TU7KH (in base 32);

Classe: «A» per uso ospedaliero H;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Ditta attestante di essere la titolare del brevetto sul principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche, case di cura e centri diagnostici specializzati dotati di apparecchiature NMR (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: acido gadopentetico sale dimegluminico 469 mg/ml;

Eccipienti: meglumina, acido pentetico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: risonanza magnetica a livello cerebrale e spinale; risonanza magnetica a livello corporeo, compresa la regione orecchio-naso-gola, lo spazio toracico ed addominale, la mammella, la pelvi e l'apparato locomotore attivo e passivo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6997

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flixonase»

Estratto decreto n. 385 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale: FLIXONASE, anche nella forma e confezione: 15g, 1 flacone nebulizzatore di spray nasale per uso nasale da 15g con erogatore per 150 dosi da 50 mcg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 00212840235.

Produttore: la produzione e il controllo possono essere effettuati sia dalla Società Glaxo Wellcome S.A. Aranda De Duero (Burgos) - Spagna sia dalla Società Glaxo Operations UK Limited Harmire Road Barnard Castle Country Durham - Gran Bretagna.

Confezione autorizzata: Numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

15g, 1 Flacone nebulizzatore di spray nasale, sospensione per uso nasale da 15g, con erogatore per 150 dosi da 50 mcg;

A.I.C. n. 027657028 (in base 10) 0UD0U4 (in base 32);

Classe «C».

Composizione:

Principio attivo: fluticasone propionato 0,050 g.

Eccipienti: glucosio anidro 5,0 g - cellulosa microcristallina - carbossimetilcellulosa sodica 1,50 g - alcool 2 - feniletilico 0,25 g - benzalconio cloruro 0,02 g - polisorbato 80 0,005 g - acqua depurata q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento delle riniti allergiche stagionali e croniche, compresa la pollinosi (febbre da fieno), e delle riniti vasomotorie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7021

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactocin»

Estratto decreto A.I.C. n. 387 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale: BACTOCIN nelle forme e confezioni: «capsule» astuccio da 6 capsule per uso vaginale; «capsule» astuccio da 3 capsule per uso vaginale; «lavanda» astuccio 1 flacone di lavanda per uso vaginale + 1 cannula e «lavanda» astuccio 5 flaconi di lavanda per uso vaginale + 5 cannule.

Titolare A.I.C.: società Proge Farm r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, Baluardo La Marmora n. 4, codice fiscale n 01419800030.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata come di seguito specificato:

per la forma farmaceutica e confezioni: «capsule» astuccio da 6 capsule per uso vaginale, «capsule» astuccio da 3 capsule per uso vaginale, da; società R.P. Scherer p.a., nello stabilimento in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 21,100, e anche da: Swiss Caps Sca Lohnherstellungs AG nello stabilimento sito in Kirchberg (Svizzera), Hausen Strasse n. 35;

per la forma farmaceutica e confezioni: «lavanda» astuccio 1 flacone di lavanda per uso vaginale + 1 cannula, «lavanda» astuccio 5 flaconi di lavanda per uso vaginale + 5 cannule da: società Sofar p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«capsule» astuccio da 6 capsule per uso vaginale;

A.I.C. n. 034343018 (in base 10), 10S23B (in base 32);

classe «C»;

«capsule» astuccio da 3 capsule per uso vaginale;

A.I.C. n. 034343020 (in base 10), 10S23D (in base 32);

classe «C»;

«lavanda» astuccio da 1 flacone di lavanda per uso vaginale + 1 cannula;

A.I.C. n. 034343032 (in base 10), 10S23S (in base 32);

classe «C»;

«lavanda» astuccio da 5 flaconi di lavanda per uso vaginale + 5 cannule;

A.I.C. n. 034343044 (in base 10), 10S244 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: lactobacillus plantarum P 17630 NLT 10^8 UFC all'origine;

eccipienti: trigliceridi a media catena, silice (aerosil 300), etile p-idossibenzoato sodico, propile p-idrossibenzoato sodico, gelatina, glicerolo, dimetilposilossano, titanio biossido (E171), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni flacone di lavanda contiene:

serbatoio - principio attivo: lactobacillus plantarum P 17630 NLT 10^8 UFC all'origine;

eccipienti: trigliceridi a media catena, silice (aerosil 300), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone - eccipienti: trimetilcetilammonio p-toluensolfonato, acido benzoico, tween 20, acido lattico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Bactocin» capsule vaginale e «Bactocin» lavanda vaginale trovano indicazione nelle «vaginiti e vulvo vaginiti» in genere, in quanto i lattobacilli in esse presenti, impiantandosi e moltiplicandosi sulla mucosa vaginale, otre a riportare all'equilibrio la flora batterica autoctona, antagonizzano, indirettamente per competizione, la colonizzazione da parte dei germi patogeni.

«Bactocin» viene quindi utilizzato nella terapia topica delle infezioni vaginali sostenute da germi patogeni. In particolare in vaginiti associate ad insufficienza ovarica, leucorrea ipofollicolinica, vaginiti infantili, vaginiti senili, pruriti vulvari, distrofia vaginale.

«Bactocin» viene usato anche come coadiuvante nel trattamento chemioterapico ed antibiotico nella vaginiti da Trichomonas.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6996

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foxil»

Estratto decreto A.I.C. n. 388 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale: FOXIL nella forma e confezione: astuccio da 8 compresse divisibili da 1 g.

Titolare A.I.C.: I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via V. Grassi, 9/11/13/15, Tor Sapienza (Roma), codice fiscale n 00583540588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società Francia farmaceutici S.r.l. presso lo stabilimento sito in via dei Pestagalli, 7, Milano, sia dalla società Biopharma S.r.l. presso lo stabilimento sito in via delle Gerbere, Roma; le operazioni di controllo sono effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via V. Grassi, 9, Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio da 8 compresse divisibili da 1 g;

A.I.C. n. 033477011 (in base 10), 0ZXNDM (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo cefadroxil non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo; cefadroxil monoidrato g 1,05 pari a cefadroxil g 1;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microgranulare, idrossipropilcellulosa, saccarina, magnesio stearato, aroma fragola (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

tutte le infezioni da germi sensibili gram-positivi e gram-negativi;

infezioni delle vie respiratorie: laringotracheiti, tracheobronchiti, bronchiti acute e croniche, broncopolmoniti; complicanze infettive degli stati influenzali (tonsilliti, sinusiti, faringiti, otiti, mastoiditi);

infezioni epato-digestive: (coleciste, angiocolite, gastroenterite);

infezioni delle vie urinarie: (uretriti, cistiti, pieliti, pielonefriti, ecc.);

infezioni ginecologiche: (annessiti, metriti, parametriti, ecc.);

malattie infettive del bambino;

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7022

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fibro-Vein»

Estratto decreto A.I.C. n. 389 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale: FIBRO-VEIN nelle forme e confezioni:

«0,2%» 10 flaconcini multidose di soluzione per uso endovenoso da 5 ml;

«3%» 10 flaconcini multidose di soluzione per uso endovenoso da 5 ml;

«0,5%» 5 fiale monodose di soluzione per uso endovenoso da 2 ml;

«1%» 5 fiale monodose di soluzione per uso endovenoso da 2 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C. Società Mac Pharma a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Treviso, viale Appiani n. 42, codice fiscale n 03394170264.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata da: CP Pharmaceuticals LTD, nello stabilimento sito in Wrexham, CLWYD LL 139UF (Gran Bretagna), Red Willow Road Wrexham Industrial Estate.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,2%» 10 flaconcini multidose di soluzione per uso endovenoso da 5 ml;

A.I.C. n. 033012016 (in base 10), 0ZHG9J (in base 32);

classe «C»;

«3%» 10 flaconcini multidose di soluzione per uso endovenoso da 5 ml;

A.I.C. n. 033012042 (in base 10), 0ZHGBB (in base 32);

classe «C»;

«0,5%» 5 fiale monodose di soluzione per uso endovenoso da 2 ml;

A.I.C. n. 033012028 (in base 10), 0ZHG9W (in base 32);

classe «C»;

«1%» 5 fiale monodose di soluzione per uso endovenoso da 2 ml.

A.I.C. n. 033012030 (in base 10), 0ZHG9Y (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

Fibro-Vein 0,2%, ogni flaconcino da 5 ml contiene:

principio attivo; sodio tetradecil solfato 10 mg;

eccipienti: alcool benzilico, di-sodio idrogeno fosfato, potassio di-idrogeno fosfato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Fibro-Vein 3%, ogni flaconcino da 5 ml contiene:

principio attivo; sodio tetradecil solfato 150 mg;

eccipienti: alcool benzilico, di-sodio idrogeno fosfato, potassio di-idrogeno fosfato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Fibro-Vein 0,5%, ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo; sodio tetradecil solfato 10 mg;

eccipienti: alcool benzilico, di-sodio idrogeno fosfato, potassio di-idrogeno fosfato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Fibro-Vein 1%, ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo; sodio tetradecil solfato 20 mg;

eccipienti: alcool benzilico, di-sodio idrogeno fosfato, potassio di-idrogeno fosfato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

il Fibro-Vein è indicato come sclerosante nel trattamento delle vene varicose (teleangectasie o piccole venule, vene reticolari, grossi tronchi venosi);

nella scleroterapia di soggetti con emorroidi e di soggetti con ragadi anali (per infiltrazioni nel tessuto intorno alla ragade);

nella scleroterapia di soggetti con varici gastro-esofagee sanguinanti;

nella scleroterapia del varicocele;

nella scleroterapia di alcuni tumori vascolari ed in lesioni congenite vascolari (fistole artero-venose, angiomi).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6966

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foille Scottature»

Estratto decreto MCpR n. 386 del 16 luglio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FOILLE SCOTTATURE nella forma e confezione: 29,5g tubo di pomata da 29,5g rilasciata alla Società Synthelabo S.p.a. con sede legale in Galleria Passarella, 2, Milano codice fiscale n. 06685100155 è apportata la seguente modifica:

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

Principi attivi: alcool benzilico 4,00g, benzocaina 5,00g; cloroxilenolo 0,10g, zolfo colloidale eliminato;

Eccipienti: 8-idrossichinolina 0,10g, olio di palma eliminato, olio di seme di soia eliminato, olio di mais 42,10g, olio vegetale idrogenato 23,00g, cera gialla (d'api) 10,00g, ceresina (paraffina solida 2,00g, acqua depurata 3,965g, monodigliceridi (di acidi grassi supe-

riori) 3,00g, PEG 32 5,00g, sodio borato 0,625g, calcio idrato 0,30g, sodio laurilsolfato 0,06g, sodio tiosolfato eliminato, sodio calcio EDTA 0,20g, anidride maleica 0,35g, potassio ioduro eliminato, calcio ioduro eliminato, eugenolo 0,20g, profumo PCM 5667 eliminato;

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

- 29,5g tubo di pomata da 29,5g;

A.I.C. n. 006228062 (in base 10) 05Y22Y (in base 32);

Classe: «C».

Indicazioni terapeutiche: ustioni minori, eritemi solari, irritazioni cutanee da vari agenti chimico-fisici, punture di insetti. Nella medicazione di escoriazioni, abrasioni e ferite superficiali della pelle.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 006228023 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

99A7020

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza. dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sono specificato, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

N18X Diritto romano e diritti dell'antichità

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale, dell'Ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito internet dell'Università di Lecce.

Possono partecipare al concorso i ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare N18X che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di dieci, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) *Curriculum* didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o - in mancanza - di altra facoltà o di altro ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è, comunque, subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

99A7033

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del D.L.L. 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 6, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova risulta vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare, disciplina «Cardiologia», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare la propria documentata istanza al preside della facoltà di medicina e chirurgia entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza stessa un certificato di servizio attestante in particolare la retribuzione in godimento ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

In luogo della documentazione da trasmettere a corredo dell'istanza, gli aspiranti potranno avvalersi della forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 - serie generale - del 24 novembre 1998.

In applicazione delle deliberazioni degli organi centrali di Governo, la copertura del posto è subordinata alla condizione della verifica della copertura finanziaria da parte degli organi stessi.

La facoltà si riserva, dopo l'assunzione in servizio del docente chiamato, di attribuire i compiti didattici secondo le esigenze dei corsi di studio afferenti alla facoltà stessa in applicazione delle norme vigenti in materia.

99A6974

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del D.L.L. 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 6, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Genova risulta vacante il posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare A02A - Analisi matematica, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presetare la propria documentata istanza al preside della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all' istanza stessa un certificato di servizio attestante in particolare la retribuzione in godimento ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

In luogo della documentazione da trasmettere a corredo dell'istanza, gli aspiranti potranno avvalersi della forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 - serie generale - del 24 novembre 1998.

In applicazione delle deliberazioni degli organi centrali di Governo, la copertura del posto è subordinata alla condizione della verifica della copertura finanziaria da parte degli organi stessi.

99A6975

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del «Regolamento delle procedure per la copertura dei posti mediante trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori. Mobilità degli stessi nell'ambito della medesima sede universitaria, nonché di recepimento delle norme di cui al regolamento ministeriale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998» dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», emanato con decreto rettorale n. 149 dell'11 maggio 1999, si comunica che, presso la facoltà di lettere dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere:

disciplina: Lingua e letteratura inglese - settore scientifico-disciplinare n. L18A, Lingua e letteratura inglese.

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno pervenire al rettore dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», via Suor Orsola n. 10 - 80135 Napoli, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dovranno essere allegati:

a) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda e delle pubblicazioni, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento.

Il comitato tecnico ordinatore della facoltà di lettere, ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», valuta comparativamente il *curriculum* didattico-scientifico dei candidati, attenendosi ai seguenti criteri:

a) l'impegno di ricerca e la produzione scientifica, con particolare riferimento alla capacità dei candidati di esprimere in ambito linguistico e letterario una prospettiva eminentemente storico-filosofica e altresì di comparare, in prospettiva diacronica, forme e generi letterari, letterature e culture diverse in un contesto marcatamente europeistico;

b) l'interesse e l'originalità dei temi trattati in relazione al settore scientifico-disciplinare cui afferisce il posto da coprire;

c) ove possibile, la rilevanza editoriale delle pubblicazioni, facendo eventualmente ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Nella valutazione delle pubblicazioni svolte in collaborazione, si terrà conto del contributo apportato dal candidato, quale risulti individuato nel testo del lavoro ed anche in base alla sua specifica competenza.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, si terrà conto dell'insegnamento svolto in corsi ufficiali presso università italiane o estere.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del «Regolamento delle procedure per la copertura dei posti mediante trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori. Mobilità degli stessi nell'ambito della medesima sede universitaria, nonché di recepimento delle norme di cui al regolamento ministeriale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998» dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», emanato con decreto rettorale n. 149 dell'11 maggio 1999, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere:

disciplina: Filologia egeo-anatolica - settore scientifico-disciplinare n. L06A, Filologia anatolica.

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno pervenire al rettore dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», via Suor Orsola n. 10 - 80135 Napoli, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda e delle pubblicazioni, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento.

Il comitato tecnico ordinatore della facoltà di lettere, ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», valuta comparativamente il *curriculum* didattico-scientifico dei candidati, attenendosi ai seguenti criteri:

a) l'impegno di ricerca e la produzione scientifica, con particolare riferimento all'esperienza didattica e scientifica dei candidati nell'ambito delle culture anatoliche e di quelle del mondo egeo, in senso sia strettamente epigrafico e linguistico sia più in generale in senso storico-archeologico, incluse le possibili interconnessioni tanto con il mondo del Vicino Oriente Antico quanto con quello del Bacino del Mediterraneo;

b) l'interesse e l'originalità dei temi trattati in relazione al settore scientifico-disciplinare cui afferisce il posto da coprire;

c) ove possibile, la rilevanza editoriale delle pubblicazioni, facendo eventualmente ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Nella valutazione delle pubblicazioni svolte in collaborazione, si terrà conto del contributo apportato dal candidato, quale risulti individuato nel testo del lavoro ed anche in base alla sua specifica competenza.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, si terrà conto dell'insegnamento svolto in corsi ufficiali presso università italiane o estere.

99A6907

COMUNE DI BUDOIA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BUDOIA (provincia di Pordenone) ha adottato il 25 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta come sotto specificato:

ordinaria, aliquota I.C.I. 1999 6 per mille;

abitazione principale del soggetto passivo, aliquota I.C.I. 1999 4 per mille;

abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996), aliquota I.C.I. 1999 4 per mille;

abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado residenti anagraficamente nel comune, aliquota I.C.I. 1999 4 per mille;

abitazione locate con contratto registrato ad inquilino residente (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996), aliquota I.C.I. 1999 4 per mille;

garages di pertinenza dell'abitazione principale, aliquota I.C.I. 1999 4 per mille;

3. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

(Omissis).

99A7192

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 9 1 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77